



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 186 del 2 agosto 2021

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5113 al n. 5144)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5145 al n. 5171)	4
Ulteriori provvedimenti approvati (deliberazioni dal n. 5172 al n. 5173)	6

Delibera Giunta regionale 26 luglio 2021 - n. XI/5070

Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 16° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)	7
--	---

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2021 - n. XI/5123

Determinazioni relative alla strutture sanitarie private accreditate a contratto nel quadro delle norme nazionali che hanno disposto contributi a ristoro per l'emergenza COVID-19 – Esercizio 2020	9
---	---

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2021 - n. XI/5125

Determinazioni integrative in merito al calendario scolastico regionale pluriennale di cui alla d.g.r. n. 3318/2012 per l'anno scolastico e formativo 2021/2022 (d.lgs. n. 112/1998 e l.r. n. 19/2007)	20
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 29 luglio 2021 - n. 10454

Rettifica d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9995, relativa all'allegato 2 del bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali	22
--	----

D.G. Sviluppo economico

Decreto direttore generale 29 luglio 2021 - n. 10455

Aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria dei progetti volti all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014) – di cui al d.d.g. 18463/2018 e s.m.i.	24
--	----

Decreto dirigente unità organizzativa 29 luglio 2021 - n. 10458

2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 (MIS A) – POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 31.879,54 all'impresa Nova-Trex s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1500378 - Contestuale economia di € 11.879,77 – CUP E44E20000270007	26
--	----

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2021 - n. 10566

Approvazione variante al progetto di sistemazione finale nell'area della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta», in territorio comunale di Ternate (VA), esercita dalla Holcim (Italia) s.p.a.	29
---	----

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2021 - n. 10564

Riperimetrazione del sito da bonificare di interesse regionale (SIR) relativo alla centrale EP Produzione di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)	31
---	----

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 27 luglio 2021 - n. 10305

Attuazione della garanzia giovani fase 2 in Lombardia, Avviso Multimisura (d.d.g. n.19738 del 24 dicembre 2018) – Provvedimenti attuativi: overbooking controllato	37
--	----

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

Decreto dirigente unità organizzativa 28 luglio 2021 - n. 10358

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i Giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 39

Decreto dirigente unità organizzativa 28 luglio 2021- n. 10373

Determinazioni relative all'avviso pubblico Formare per Assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze di cui al d.d.u.o n. 9190 del 6 luglio 2021 - Indicazioni in merito ai contratti di apprendistato 41

Decreto dirigente unità organizzativa 28 luglio 2021 - n. 10382

Attuazione della garanzia giovani fase 2 in Lombardia, avviso multimisura (d.d.g. n.19738 del 24 dicembre 2018) – Provvedimenti attuativi: aggiornamento della soglia massima di adesione in attuazione della metodologia di «Overbooking controllato» di cui al d.d.u.o. 10305 del 27 luglio 2021 84

Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2021 - n. 10528

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i Giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 86

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 186 del 2 agosto 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5113 al n. 5144)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

5113 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «AGRICOLTURA URBANA, PERIURBANA E METROPOLITANA»

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE (Relatore l'assessore Mattinzoli)

5114 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 4 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI). DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA L.R. 16/2016 DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 7/2021 E ALL'ART. 27 DELLA L.R. 8/2021 E ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E TRANSITORIE.» - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

5115 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AVVERSO L'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2021 N. 7, RECANTE «LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2021». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI E ALESSANDRA ZIMMITTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

5116 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE, DELL'ATTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE NOTA PROT. 181300/2020 DEL 30 NOVEMBRE 2020 IN MERITO A DERIVAZIONE DI ACQUA DAL FIUME CHIESE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 2021/0280)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

5117 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA STRATEGICO TRIENNALE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2021-2023

5118 - DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO IN MERITO ALLE RISORSE DA DESTINARE AD EXPLORA SPA NEL TRIENNIO 2021/2023 PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLO SPORT

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI

5119 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA FONDAZIONE CARIPLO «INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI» BANDO 2020

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore il Presidente Fontana)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

5120 - DETERMINAZIONI IN ORDINE A INTERVENTO NECESSARIO E URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER IL LABORATORIO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SERRA MEDITERRANEA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO - BILANCIO 2021

AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE

5121 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 106 A BERGAMO QUALE SEDE TEMPORANEA PER GLI UFFICI REGIONALI

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

5122 - APPROVAZIONE DEL «PIANO DEGLI INDICATORI 2020» E DEL «BILANCIO GESTIONALE 2020»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE (Relatore il Vice Presidente Moratti) G159 - POLO OSPEDALIERO

5123 - DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE A CONTRATTO NEL QUADRO DELLE NORME NAZIONALI CHE HANNO DISPOSTO CONTRIBUTI A RISTORO PER L'EMERGENZA COVID-19 - ESERCIZIO 2020

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (Relatore l'assessore Locatelli) D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

5124 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNUALITÀ 2021

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (Relatore l'assessore Sala)

F1 - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

5125 - DETERMINAZIONI INTEGRATIVE IN MERITO AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PLURIENNALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 3318/2012 PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2021/2022 (D.LGS. N. 112/1998 E L.R. N. 19/2007)

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE (Relatore l'assessore Mattinzoli)

H1 - DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE

5126 - CRITERI E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI SOGGETTI ATTUATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 127/2017

H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

5127 - APPROVAZIONE DEL «RAPPORTO ANNUALE AL CONSIGLIO REGIONALE - ANNO 2020 (AI SENSI DELL'ART. 46 - CLAUSOLA VALUTATIVA, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 - DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI)»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI (Relatore l'assessore Rolfi)

M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODURRE E DEL TERRITORIO

5128 - ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - ASSE II ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO - D.G.R. N. XI/4067 DEL 21 DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONI 2021: PARTECIPAZIONE A «VINITALY SPECIAL EDITION»

M156 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICHE - VENATORIE

5129 - L.R. 20/2002. PIANO REGIONALE TRIENNALE 2021/2023 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA NUTRIA

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO (Relatore l'assessore Guidesi)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

5130 - 2014IT16RFOP012. APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE INTERNE - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1

5131 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E MESSA SUL MERCATO DI SOLUZIONI, APPLICAZIONI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI IMPRESA 4.0 - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA «BANDO SI4.0 2021»

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

O157 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI
5132 - RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA «ZLS» IN LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - ARTICOLO 1, COMMI 61-65

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA**(Relatore l'assessore Magoni)**

P151 - PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

5133 - RIPROGRAMMAZIONE DELLA SOPRAVVIVENZA ATTIVA 2021 PRESSO EXPLORA S.P.A. DERIVANTE DALL'ANNULLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA «BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT» 2021 AI SENSI DELLA D.G.R. 23 NOVEMBRE 2020, N. 3892 COME DISPONIBILITÀ AGGIUNTIVA DELL'INCARICO «PIANO DI PROMOZIONE 2021 INIZIATIVE B2B E B2C DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA» DI CUI ALLA D.G.R. 30 DICEMBRE 2020 N. 4154 E SS.MM.II.

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**(Relatore l'assessore Terzi)**

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

5134 - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014 E DISCIPLINATE DALLA D.G.R. 20 NOVEMBRE 2017, N. 7390 E SS.MM.II.

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA**(Relatore l'assessore Cattaneo)**

T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

5135 - PIANO LOMBARDIA L.R. 20/2020 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLA CONVENZIONE TIPO PER IL FINANZIAMENTO AI COMUNI DI INTERVENTI DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE E RINVERDIMENTO DI AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

5136 - PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - MISURA DI AGEVOLAZIONE PER ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI SUL TERRITORIO LOMBARDO APPROVATA CON DGR 4323 DEL 15 FEBBRAIO 2021 E DGR 4373 DEL 3 MARZO 2021 - RIFINANZIAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI**(Relatore l'assessore Sertori)**

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

5137 - INTESA AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. 239/2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 290/2003 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEI RACCORDI IN CAVO INTERRATO PER LA CONNESSIONE DELLA CABINA PRIMARIA SAN CRISTOFORO ALL'ELETTRODOTTO 220 KV L14 RICEVITRICE OVEST - RICEVITRICE SUD NEL COMUNE DI MILANO. POSIZIONE EL-454

5138 - PIANO LOMBARDIA - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/4381 DEL 3 MARZO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITÀ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO PER IL PROGETTO DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL «BORGO OSPITALE»

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO**(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)**

W1 - DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO

5139 - INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. 6832 DEL 30 GIUGNO 2017 - E D.G.R. 3163 DEL 26 MAGGIO 2020 LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007

5140 - INDICAZIONI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'ANNO FORMATIVO 2021/2022

W109 - MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

5141 - DETERMINAZIONE RELATIVE ALLA MISURA FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI ALLA DGR 4922 DEL 21 GIUGNO 2021 - ADEGUAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**(Relatore l'assessore Foroni)**

Z158 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

5142 - COMUNE DI CUVEGLIO (VA) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

5143 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DELL'AREA METROPOLITANA MILANESE

Z162 - PROTEZIONE CIVILE

5144 - ATTUAZIONE DELLA L.R. 27/2020 - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI CANTÙ (CO), PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5145 al n. 5171)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**(Relatore l'assessore Caparini)**

5145 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D. LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO 4) - 34° PROVVEDIMENTO

5146 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D. LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO 4) - 35° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)

5147 - XIV PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI**(Relatore il Presidente Fontana)**

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

5148 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AVVERSO GLI ARTICOLI 5, 13, 17 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2021, N. 8, AVENTE AD OGGETTO «PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2021». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**(Relatore il Presidente Fontana)**

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

5149 - ULTERIORI DETERMINAZIONI A FAVORE DI ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PER IL GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 PRESO L'AUTODROMO DI MONZA PER GLI ANNI 2021 E 2022

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

5150 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A CAUSA DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPRESORI SCIISTICI NELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA**(Relatore il Presidente Fontana)**

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

5151 - INTERVENTI FINANZIARI PER FAVORIRE LA BANCABILITÀ DEL PROGETTO DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO LOMBARDO AI SENSI DELLA LCR N. 89 DEL 27 LUGLIO 2021

AM57 - BILANCIO E AUTORITY DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

5152 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 APPROVATO CON D.G.R. N. XI/4154 DEL 30 DICEMBRE 2020 E AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE, DEL PIANO DI STUDI E RICERCA E DEI PROSPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE GARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2021 IN RACCORDO CON LE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DI CUI ALLA DGR 4931 /2021, A SEGUITO DELLA L.C.R. N. 89 DEL 27 LUGLIO 2021 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE**(Relatore il Vice Presidente Moratti)**

G158 - RETE TERRITORIALE

5153 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA MEDICINA DI GENERE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3

G164 - PREVENZIONE

5154 - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE SINDROMI INFLUENZALI E DEI VIRUS INFLUENZALI ANNO 2021 E 2022 (RETE INFLUNET)

5155 - ESTENSIONE DELL'OFFERTA DI TEST ANTIGENICO RAPIDO PREVISTA DALLA DGR N. XI/4319 DEL 15 FEBBRAIO 2021 AI MINORI 6-13 ANNI AI FINI DELLA RIPRESA IN PRESENZA DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

G168 - AFFARI GENERALI

5156 - DD.GR N. XI/3471 DEL 5/8/20 E N. XI/4200 DEL 18/01/21 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 ART. 21 CONCERNENTE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE REGIONALE DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE PER CONTO DEL SSN

5157 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.), DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.) E DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) - ANNO 2021

5158 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 171/2016

5159 - AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE SOCIOSANITARIO DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLE AZIENDE SOCIOSANITARIE TERRITORIALI, ALLA NOMINA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI DIRETTORE SANITARIO DEGLI IRCCS TRASFORMATI IN FONDAZIONI E DI DIRETTORE SANITARIO DELLE STRUTTURE PRIVATE - ANNO 2021

G171 - RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

5160 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN SANITÀ PER IL PERIODO 2021-2028 - APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE A SEGUITO DGR XI/5066/2021

5161 - PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ - ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI - II PROVVEDIMENTO

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

5162 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE RISORSE DEDICATE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE LISTE DI ATTESA - ANNO 2021

5163 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE O IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS - ANNO FORMATIVO 2021 (L. 5 GIUGNO 1990, N. 135)

5164 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA, APPROVATO CON D.G.R. N. X/6330 DEL 13 MARZO 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

5165 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, APPROVATO CON D.G.R. N. X/6961 DEL 31 LUGLIO 2017 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

5166 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, APPROVATO CON D.G.R. N. X/ 6525 DEL 28 APRILE 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

5167 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA, APPROVATO CON DGR N. X/6356 DEL 20 MARZO 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**(Relatore l'assessore Sala)**

F1 - ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

5168 - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO O DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/2022

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI**(Relatore l'assessore Rolfi)**

M156 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

5169 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI**(Relatore l'assessore Sertori)**

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

5170 - PIANO LOMBARDIA - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE LOMBARDE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO DI RISORSE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 «INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA»

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

5171 - CONTRIBUTI PER LA RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA, LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E I PERCORSI CICLOPEDONALI E CICLABILI NEI COMUNI MONTANI. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

Ulteriori provvedimenti approvati (deliberazioni dal n. 5172 al n. 5173)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

5172 - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A DEPOSITO/MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI MATERIALI CONNESSI ALL'EMERGENZA NAZIONALE DERIVANTE DA COVID-19 IN LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR N.XI/4767 DEL 24 MAGGIO 2021 - AUTORIZZAZIONE AD AREU ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G159 - POLO OSPEDALIERO

5173 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E A CONTRATTO AL PIANO DI RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA - ANNO 2021

D.g.r. 26 luglio 2021 - n. XI/5070**Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 16° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Vista la nota prot. A1.2021.0327682 del 20 luglio 2021 con la quale la Presidenza-UO Organizzazione e Personale Giunta chiede di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 6.726,71 arrotondato come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere all'erogazione di quanto dovuto ad un dipendente regionale sulla base copertura dell'Atto transattivo della controversia stragiudiziale sottoscritto in data 20 luglio 2021 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi con prot. n. Rep. N. MI - 331/2021 l. 183/10 a tacitazione della pretesa relativa al riconoscimento ed alla liquidazione del trattamento previdenziale previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della l.r. n. 38/1981 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che la decisione di avvenire ad un accordo si fonda sui seguenti elementi:

- l'esistenza di un ampio contenzioso giudiziale giunto sino in Cassazione dove, con più sentenze rese del luglio 2008 (per tutte Cass., sez. lav., 4 luglio 2008, n. 18506), è stato ritenuto che l'indennità ex lege n. 38/1981 spetta anche ai dipendenti regionali cessati dopo il 30 maggio 2000 e in misura pari a quanto maturato sino alla stessa data;
- il riconoscimento dell'indennità succitata a favore dei dipendenti di ruolo che, alla data del 30 maggio 2000, avessero maturato almeno un anno di anzianità di servizio, limitatamente agli anni di servizio prestati presso Regione Lombardia e con esclusione dalla base di calcolo della retribuzione di posizione;
- l'accordo conciliativo è stato definito come tombale e con rinuncia di controparte ad interessi, rivalutazione monetaria ed alle spese legali o di qualsiasi altra tipologia;

Preso atto che con nota prot. A1.2021.0328739 del 21 luglio 2021 la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico ha autorizzato il prelievo della somma richiesta, in quanto accantonata al fondo rischi contenzioso;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Richiamata la d.g.r. 4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2021-2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti;

Visto il decreto del Segretario generale n. 1664 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Viste:

- la d.g.r. 4542 del 19 aprile 2021 «Proposta di progetto di legge Rendiconto generale della gestione 2020»;
- la d.g.r. del 4965 del 29 giugno 2021 «Approvazione della proposta di progetto di legge Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali e relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 6.727,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.10 Risorse umane

110 Altre spese correnti

4965 ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.727,00	€ 6.727,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 6.727,00	€ 0,00	€ 0,00

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5123**Determinazioni relative alle strutture sanitarie private accreditate a contratto nel quadro delle norme nazionali che hanno disposto contributi a ristoro per l'emergenza COVID-19 - Esercizio 2020**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il contenuto dell'art. 4 del d.l. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., che prevede:

- al comma 1 «la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani» [piani ospedalieri di cui al d.l. 18/2020];
- al comma 2 «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18»;
- al comma 4 «Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020»;
- al comma 5 «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020»;
- al comma 5bis «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata»;

Viste le note inviate dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni:

- prot. 4429-26/02/2021-DGPROGS-MDS-P, in merito alle Modalità di applicazione articolo 4, comma 5 bis del decreto

legge n. 34/2020, sotto il profilo del termine «sospensione», in particolare chiarendo se la sospensione delle attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che hanno «direttamente» circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno «indirettamente» limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus;

- prot. 6393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P, che fornisce ulteriori indicazioni in tema agli atti utili alla definizione del periodo di sospensione, tra cui la circolare n. 2619 del 29 febbraio 2020 recante «Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19»;

Preso atto del richiamo, presente sia nell'art. 4 del d.l. 34/2020 che nella nota del Ministero della Salute prot. 4429-26/02/2021-DGPROGS-MDS-P, di dare applicazione al riconoscimento dei ristori, «ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».

Considerato che al fine di garantire l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale in contemporanea alla garanzia del rispetto dei vincoli del d.l. 95/2012, nel bilancio complessivo dell'esercizio del 2020 non potranno essere riconosciute quote aggiuntive rispetto al budget della struttura, fatto salvo che eventuali risparmi rispetto al limite di sistema per l'anno 2020 per gli erogatori privati, potranno essere oggetto di redistribuzione a copertura parziale dell'iperproduzione, in proporzione all'iperproduzione stessa.

Rilevato che nella nota prot. 4429-26/02/2021-DGPROGS-MDS-P viene specificato che:

- in considerazione della ratio della norma in oggetto, si ritiene che l'impatto derivante dalla sospensione delle attività ordinarie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale, in considerazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget risultante dalla somma tra la produzione 2020 erogata (al netto dei controlli di appropriatezza) entro budget e i costi fissi sostenuti e rendicontati per il periodo di sospensione delle attività;
- una volta definito - ai sensi del comma 5 bis - l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione resa, rendicontata e verificata, nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi fissi correlati al periodo di sospensione delle attività a ristoro dei quali potrà essere riconosciuto un contributo «una tantum» nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le province autonome potranno, operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati;

Stabilito di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni all'art. 4 del d.l. 34/2020 in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella d.g.r. XI/4611/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2020 le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2020 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo COVID correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;
- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2020, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle d.g.r. XI/3518, XI/3915 e XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
- nel caso in cui non tutti i setting di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi;

- in merito alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, di cui al d.l. 34/2020, si rimanda a momento successivo al decreto ministeriale, ed in coerenza con quanto dallo stesso previsto, la definizione del trattamento di tale maggiorazione; ad ogni modo le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;
- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
- il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2020;

Stabilito di ritenere che il periodo rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 34/2020 da parte degli erogatori sanitari privati accreditati e a contratto, tenuto conto delle suddette linee di indirizzo e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2020, decorre da marzo 2020 a tutto il 31 dicembre 2020;

Ritenuto di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo *una tantum* sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4 del d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;

Dato atto che la d.g.r. XI/4049 del 14 dicembre 2020 *«Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020»*, prevede di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della d.g.r. XI/2672/2020, di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

Valutato, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. XI/4049/2020, di confermare che rimangono possibili le rimodulazioni di budget già previste negli esercizi precedenti per le risorse contrattualizzate con la medesima struttura e per gli enti unici, finanziando eventuale attività di cure subacute ed ambulatoriali in iperproduzione con lo spostamento di risorse da ricovero e cura; tali operazioni sono da considerarsi non storicizzabili;

Dato atto che il costo del personale è considerato, nell'allegato 1) un costo fisso, e che il personale in fase emergenziale ha subito una riallocazione dinamica, legata alla riduzione di alcune attività (anche a seguito delle sospensioni che sono uno dei presupposti alla base del riconoscimento dei ristori oggetto del presente atto) a favore dell'erogazione di altre, anche di setting assistenziali diversi;

Valutato, in deroga alla prassi che prevede rimodulazioni di budget da setting assistenziale di ricovero a quelli di livello meno elevato (sub-acuti ed ambulatoriale), di prevedere per il 2020 anche rimodulazioni di budget per le risorse contrattualizzate con la medesima struttura, finanziando eventuale attività di ricovero e cura in iperproduzione con lo spostamento di risorse non fruite dai budget di cure sub-acute e di specialistica ambulatoriale; tali operazioni sono da considerarsi non storicizzabili e comunque saranno possibili entro il limite massimo del budget assegnato e entro il tetto di spesa complessivo previsto dal d.l. 95/2012.

Dato atto che l'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178 *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»* ha previsto per l'anno 2021: *«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata»*;

Richiamati gli atti regionali adottati nel 2020 che hanno riflessi economici sulla macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale:

- d.g.r. XI/2906 del 08 marzo 2020 e d.g.r. n. XI/2984 del 23 marzo 2020 che hanno previsto, in applicazione alle indicazioni del d.l. 18/2020, il coinvolgimento delle strutture private accreditate, anche se non a contratto, nelle attività di erogazione di ricovero e cura, previa sottoscrizione di specifici contratti di scopo;
- d.g.r. XI/3681 del 15 ottobre 2020 che ha previsto l'attivazione temporanea di posti di cure sub-acute e degenze di comunità per il periodo ottobre 2020 - maggio 2021 al fine di gestire i pazienti COVID positivi paucisintomatici o asintomatici, prevedendo che lo stanziamento complessivo (€ 28 mln di cui € 10 mln a valere per l'esercizio 2020) venga finanziato nell'ambito della macro-area dei ricoveri;
- d.g.r. XI/3132 del 12 maggio 2020, d.g.r. XI/3530 del 5 agosto 2020, d.g.r. XI/3778 del 3 novembre 2020 e d.g.r. XI/3954 del 30 novembre 2020 che hanno introdotto e regolamentato l'erogazione di prestazioni di laboratorio legate alla gestione dell'epidemia (tampone molecolare, test sierologico, tampone antigenico rapido) per i quali è stato previsto che la produzione trova copertura all'interno della macroarea di ricovero e specialistica ambulatoriale;

Richiamata la d.g.r. XI/4049/2020 al punto 4 del deliberato ha previsto *«di destinare € 25.000.000,00 alla remunerazione di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate erogate nel periodo emergenziale e per l'emergenza COVID di cui al capitolo di bilancio 14282, che verranno assegnati alle singole strutture ed alle ATS territorialmente competenti con successivi atti, in fase di consuntivazione, per l'attività erogata fino a tutto il 31 dicembre 2020»*;

Ritenuto di stanziare l'intero importo reso disponibile a Regione Lombardia dal d.l. 34 articolo 3, comma 1 e 2 per l'acquisto di prestazioni da privato, pari a € 39.793.183,00 integrando quindi di € 14.793.183,00 i € 25 mln già stanziati con la d.g.r. XI/4049/2020, ad integrazione delle risorse destinate agli erogatori privati della macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale esercizio 2020, di cui alla d.g.r. XI/2672/2019 e s.m.i.;

Dato atto che ad oggi non per tutti gli erogatori privati accreditati e a contratto sono definibili i volumi di produzione dell'anno 2020 non essendo ancora definiti criteri e modalità attuative della tariffa COVID;

Dato atto che i criteri di definizione del budget definiti dalla d.g.r. XI/4049/2020 (prestazioni erogate a favore dei pazienti a prescindere dalla residenza per attività di ricovero, sub-acuti e ambulatoriale) fissa il valore su cui calcolare la massima percentuale di ristori;

Preso atto che il richiamo *«ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale»* prevede che la copertura economica dei ristori avvenga con le risorse del riparto del Fondo Sanitario Regionale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ulteriori, essendo come già detto nei limiti di quanto già stanziato nel quadro economico anno 2020 dalla d.g.r. 2672/2019, per la Macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale, integrato delle risorse previste dal d.l. 34 articolo 3, comma 1 e 2 per l'acquisto di prestazioni da privato;

Stabilito che il presente atto riguarda la definizione dei ristori introdotti dal d.l. 34/2020 per il solo esercizio 2020 e che quanto previsto nel presente atto non vincola Regione Lombardia nella definizione delle modalità dei ristori introdotti per l'esercizio 2021 dall'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Dato atto che in applicazione a quanto previsto dalla d.g.r. XI/2672/2019 in tema di pagamento acconti per l'attività 2020 (fino ad un massimo del 95% del budget), modificato dalla previsione del d.l. 34 art. 4 in tema di acconti massimi riconoscibili (pari al 90% del budget), anche a seguito del riconoscimento dei ristori, alcune strutture potrebbero aver ricevuto acconti superiori alla somma del valore di produzione e dei ristori riconoscibili;

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento le indicazioni per il recupero degli acconti riconosciuti dalle ATS nel corso del 2020 ed eccedenti somma del valore di produzione e dei ristori riconoscibili;

Stabilito di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, anche in termini di ulteriore precisazione in funzione migliorativa, delle determinazioni assunte con il presente provvedimento, entro il limite delle risorse di cui sopra;

Stabilito che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Viste altresì:

- la l.r. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la l.r. di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in oggetto;
- la l.r. n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 – 2022» e s.m.i.;
- la d.g.r. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020» e s.m.i.;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni all'art. 4 del d.l. 34/2020 in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella d.g.r. XI/4611/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2020 le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2020 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo COVID correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;
- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2020, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle d.g.r. XI/3518, XI/3915 e XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
- nel caso in cui non tutti i setting di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi;

- in merito alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, di cui al d.l. 34/2020, si rimanda a momento successivo al decreto ministeriale, ed in coerenza con quanto dallo stesso previsto, la definizione del trattamento di tale maggiorazione; ad ogni modo le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;
- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
- il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2020;

2. di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo *una tantum* sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4 del d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza COVID ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;

3. di stanziare l'intero importo reso disponibile a Regione Lombardia dal d.l. 34 articolo 3, comma 1 e 2 per l'acquisto di prestazioni da privato, pari a € 39.793.183,00 integrando quindi di € 14.793.183,00 i € 25 mln già stanziati con la d.g.r. XI/4049/2020, ad integrazione delle risorse destinate agli erogatori privati della macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale esercizio 2020, di cui alla d.g.r. XI/2672/2019 e s.m.i.;

4. di dare atto che la copertura economica dell'incremento di cui al punto precedente trova copertura a valere sul capitolo 14282 del bilancio regionale 2020;

5. di rimandare a successivo provvedimento le indicazioni per il recupero degli acconti riconosciuti dalle ATS nel corso del 2020 ed eccedenti somma del valore di produzione e dei ristori riconoscibili;

6. di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, anche in termini di ulteriore precisazione in funzione migliorativa, delle determinazioni assunte con il presente provvedimento, entro il limite delle risorse di cui sopra;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 4, COMMA 5 BIS DEL D.L. 34/2020, CONV. L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020 - C.D. "DECRETO RISTORI BIS" – CONV. CON LEGGE N. 176/2020 – CONCESSO A TITOLO DI RISTORO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID

1. STRUTTURE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

In considerazione dei provvedimenti che nel corso del 2020, nel quadro dell'emergenza pandemica da SARS-Covid 19, a livello nazionale e regionale hanno limitato l'attività della rete delle strutture attraverso l'obbligo di adottare specifiche misure volte a contenere la diffusione del virus a tutela delle persone in carico e degli operatori, rientrano nel campo di applicazione del contributo una tantum sull'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 conv. con legge n. 176/2020 (di seguito: "ristoro"), le strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con budget assegnato e contratto 2020 sottoscritto, (ivi comprese le ipotesi di erogatori privati accreditati e a contratto titolari di budget collegato a progetti sperimentali approvati nel quadro della programmazione regionale), relative alle seguenti tipologie:

- **RICOVERO E CURA PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA**
- **PRESTAZIONI DI CURE SUB-ACUTE**
- **PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;**
- **"NUOVE RETI SANITARIE" (pneumologiche e cardiologiche)**
- **"SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE" SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE**

sono esclusi i livelli erogativi già oggetto della DGR XI/4611/2021 e le prestazioni non oggetto di specifico contratto (quali ad esempio cure termali o i farmaci a distribuzione ospedaliera di File F).

2. PERIODO DI RIFERIMENTO PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

Si individua il periodo rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro da parte degli erogatori sanitari privati accreditati e a contratto:

da marzo 2020 a tutto il 31 dicembre 2020

tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero della salute e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2020, che hanno "direttamente" circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno "indirettamente" limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus.

3. DEFINIZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DEI BUDGET E DELLA PRODUZIONE 2020

Rilevato che, secondo quanto previsto dal DL 34/2020

MASSIMO RISTORO EROGABILE = $\sum 90\%$ BUDGET (annuo) – $\sum$ VALORE DELLA PRODUZIONE (annuo)

è necessario definire il valore della produzione oggetto del presente provvedimento.

In particolare sono oggetto di valorizzazione:

- **VALORE DEI RICOVERI PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA**
- **VALORE DELLE ATTIVITA' DI CURE SUB-ACUTE**
- **VALORE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;**
- **“NUOVE RETI SANITARIE” (pneumologiche e cardiologiche)*;**
- **“SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE” SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE.**

* per le nuove reti sanitarie: minor valore tra BUDGET 2020 e PRODUZIONE MASSIMA ANNUALE CONSIDERATA NEL TRIENNIO 20017-2019

NOTA BENE

Nel caso in cui non tutti i setting di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ricorsi delle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie deve essere obbligatoriamente prodotta una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro NON hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi.

Ricovero e cura

Nel valore della produzione per ricovero e cura, in analogia al calcolo del finanziato in budget, è incluso il valore del rimborso aggiuntivo per protesi. Non sono invece parte del calcolo il riconoscimento previsto a titolo di maggiorazione tariffaria ex Legge 7.

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR 4049/2020, oggetto del contratto sono i ricoveri a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ricorsi è pari al valore dei ricoveri, comprensivi di rimborso protesi ed al netto di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti nelle regole, erogati a prescindere dalla residenza del paziente.

Rilevato che per le prestazioni di ricovero e cura, il DL 34/2020 prevede la definizione di uno specifico incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, e che ad oggi il decreto previsto dal medesimo DL per la definizione dei criteri attuativi non è ancora stato formalizzato, la Direzione Generale Welfare non è ad oggi in grado di definire il valore totale della produzione erogata dalle strutture di ricovero e cura. Si rimanda a momento successivo al decreto ministeriale, ed in coerenza con quanto dallo stesso previsto, la definizione del trattamento di tale maggiorazione quale parte da includere o escludere dalla produzione finalizzata al calcolo dei ricorsi.

Cure sub-acute

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR 4049/2020, oggetto del contratto per cure sub-acute è definito a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore della produzione (cure sub-acute, degenze di comunità e degenze di sorveglianza) erogate a prescindere dalla residenza del paziente, al netto di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti nelle regole.

Prestazioni ambulatoriali

Nel valore della produzione per prestazioni ambulatoriali sono computate le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di pronto soccorso non seguito da ricovero, produzione di BIC e MAC nonché di medicina dello sport, incluse le prestazioni di screening erogate per campagne organizzate da ATS.

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR 4049/2020, oggetto del contratto sono tutte le prestazioni a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore delle prestazioni erogate a prescindere dalla residenza del paziente, al netto della compartecipazione alla spesa, della riduzione prevista dalla IX/937/2010 e s.m.i. per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti dalle regole.

Nuove reti sanitarie

Dato atto che questa tipologia di prestazioni non ha fatto rilevare, nel tempo ed in modo continuativo, il completo utilizzo del budget stanziato da parte di alcune strutture, e dando atto che le regole hanno sempre storicizzato il budget iniziale e non hanno previsto sistemi di riduzione per le risorse non utilizzate, si ritiene di definire un principio diverso nella individuazione del livello massimo a cui confrontare la produzione per la definizione del potenziale ristoro.

In particolare, si definirà il valore di riferimento quale 90% del minor valore tra BUDGET e PRODUZIONE MASSIMA ANNUALE CONSIDERATA NEL TRIENNIO PRECEDENTE. Questo al fine di garantire che non vengano ristrate attività mai effettivamente erogate (e per le quali risulta evidente non ci siano state, nel periodo pre-COVID, strutturazioni di costi fissi).

Come previsto dall'addendum contrattuale siglato per l'anno 2020, oggetto del contratto sono le attività erogate a favore di residenti lombardi; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore dei percorsi erogati per residenti lombardi, al netto di eventuali recuperi NOC.

“Sperimentazioni organizzative” oggetto di specifico contratto

Sarà oggetto di valutazione singola, in capo all'ATS territorialmente competente, la gestione delle “sperimentazioni organizzative” che nel tempo sono state attivate sul territorio regionale (es. STAR, ecc.), tenendo conto anche dell'eventuale rallentamento e/o blocco delle attività e riconversione della capacità erogativa finalizzata alla collaborazione nella gestione dell'emergenza pandemica.

4. PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI COSTI FISSI

L'erogatore può presentare alla ATS territorialmente competente, entro il 30/09/2021 l'autocertificazione dei propri **costi fissi complessivi** (somma dei costi fissi secondo le voci riportate nella tabella) **relativi al periodo marzo/dicembre 2020**, finalizzata alla domanda di riconoscimento del ristoro, secondo lo schema per l'esposizione dei costi fissi sostenuti nel periodo marzo/dicembre 2020, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo.

L'erogatore unico – definito tale con specifico atto regionale - anche di tipologie di attività differenti, solo con riferimento alle prestazioni di cui al presente atto:

- ubicate sul territorio della ATS a cui la domanda è presentata;
- ricomprese nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 4, come individuate al paragrafo 1) del presente allegato;

può presentare domanda di concessione del contributo in oggetto, **in relazione ai costi fissi complessivi** (somma dei costi fissi secondo le voci riportate nella tabella) **relativi al periodo marzo/dicembre 2020**, al fine di un concorso complessivo delle corrispondenti disponibilità contrattuali di budget (somma di tutti i valori di ipo-produzione se < al 90% del budget assegnato) alla determinazione del valore massimo del contributo concedibile dalla ATS, redatta secondo lo specifico schema tipo riportato in fondo al presente allegato.

Richiamato quanto evidenziato al punto 3) in tema di maggiorazioni tariffarie COVID per ricovero di pazienti positivi e nelle more della definizione dei volumi e dei criteri applicativi delle indicazioni ministeriali, si invitano tutti gli erogatori privati accreditati a contratto che rientrano nelle tipologie previste all'art. 1 che, in base alle proprie stime di produzione (al netto dell'incremento tariffario in corso di definizione) ritengano di non aver già superato il 90% del budget, a formalizzare la rilevazione dei costi fissi.

Nella fase di raccolta delle autocertificazioni dei livelli di costo, non verranno forniti dati di produzione da parte di Regione Lombardia o delle ATS.

5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLE STRUTTURE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'ATS provvederà al ricevimento delle domande di ristoro di cui al D.L. 34/2020, e verificata la stessa in termini di effettivo e corretto utilizzo degli schemi tipo definiti nel presente allegato e di completezza nella compilazione dei dati richiesti negli schemi, provvederà a trasmettere, secondo modalità e tempistiche che verranno fornite successivamente, alla Direzione Generale Welfare gli importi dei costi fissi dichiarati dalle strutture sanitarie private accreditate a contratto.

La Direzione Generale Welfare, a seguito della definizione del valore di produzione definitiva, fornirà alle ATS, per successiva verifica, i dati utili al calcolo dei ristori (budget, produzione, costi comunicati dalle ATS), così da permettere alle ATS l'adozione di propri provvedimenti di concessione dei contributi a ristoro di cui al DL 34/2020.

Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. "decreto ristori bis" - conv. con legge n. 176/2020, a favore delle tipologie di Erogatori sociosanitarie elencate al paragrafo 1) dell'allegato 2) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda, riconosciuto una tantum e non storicizzabile sul 2021 e gli esercizi successivi.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL'ART. 4, COMMA 5 BIS DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020 - C.D. "DECRETO RISTORI BIS" – CONV. CON LEGGE N. 176/2020, A FAVORE DELLE TIPOLOGIE DI EROGATORI SSANITARI ELENCATI AL PARAGRAFO 1) DELL'ALLEGATO 1) ALLA DGR DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA TIPO DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante dell'Erogatore _____ con sede legale nel comune di _____ via _____,

PRESENTA DOMANDA

di concessione del contributo indicato nella colonna I) della tabella più sotto riportata, previsto una tantum sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4, comma 5 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. "Decreto ristori bis" – convertito dalla L. 176/2020, in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per l'esercizio 2020 in attuazione della DGR XI/4049/2020, riferito/i alla/alle erogatori sociosanitarie distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle sempre più sotto riportate, in sede di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avendo verificato che

- le stesse rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto, come individuate al paragrafo 1 dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda (*);
- presentano un valore complessivo di produzione 2020 < al 90% del budget 2020;

(*) nel paragrafo richiamato, sono ricomprese le strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con budget assegnato e contratto 2020 sottoscritto, (ivi comprese le ipotesi di erogatori privati accreditati e a contratto titolari di budget collegato a progetti sperimentali approvati nel quadro della programmazione regionale), relative alle seguenti tipologie:

RICOVERO E CURA PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA

PRESTAZIONI DI CURE SUB-ACUTE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;

"NUOVE RETI SANITARIE" (pneumologiche e cardiologiche)

"SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE" SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE

sono esclusi i livelli erogativi già oggetto della DGR XI/4611/2021 e le prestazioni non oggetto di specifico contratto (quali ad esempio cure termali o i farmaci a distribuzione ospedaliera di File F).

E
A TAL FINE

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

DICHIARA CHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

(PER L'IPOTESI DI CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON ATS NON A TITOLO DI EROGATORE UNICO)

- con riferimento al periodo marzo 2020 dicembre 2020 i costi fissi di gestione delle linee di attività che rientrano nel campo applicativo del contributo in offerta sono quelle indicate nella tabella sotto riportata

COSTO ANNO 2020 - PERIODO MARZO-DICEMBRE	COSTI FISSI E EVENTUALI RICAVI/CONTRIBUTI /RISTORI CORRELATI	COSTI VARIABILI O COMUNQUE DA NON COMPUTARSI QUALI COSTI FISSI PER IL CALCOLO DEI RISTORI E EVENTUALI RICAVI/CONTRIBUTI /RISTORI CORRELATI	TOTALI
PERSONALE			
Personale dipendente*			
Personale libero professionista*			
Lavoro interinale e cooperative			
Altre tipologie di lavoro (CoCoCo, CoCoPro, Borsisti, Stage ecc.)			
ACQUISTO BENI E SERVIZI			
Acquisto beni sanitari e non sanitari al netto delle variazioni inventariali			
Servizio Ristorazione			
Servizio Pulizia			
Servizio Smaltimento rifiuti			
Servizio Noleggio e lavaggio biancheria			
Acquisto di prestazioni da altre strutture			
Formazione e corsi di aggiornamento			
Utenze (luce, gas, acqua, riscaldamento, forza motrice, telefono)			
Altri Servizi sanitari			
Altri Servizi non sanitari			
Consulenze (legali, notariili, amministrative, fiscali, revisori, ect.)			
Affitti e locazioni			
Manutenzioni			
Noleggi, leasing, canoni e licenze d'uso			
Premi assicurativi, risarcimento sinistri			
Spese bancarie			
ALTRI COSTI			
Ammortamenti			
Accantonamenti fondi rischi			
Accantonamenti rischi assicurativi			
Altri accantonamenti			
Svalutazione e perdite su crediti			
Altre svalutazioni			
IVA indeducibile su acquisti/servizi			
IVA indeducibile su beni durevoli			
Tasse ed imposte			
TOTALE			
RICAVI**/CONTRIBUTI/RISTORI ordinari e straordinari provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico			
COSTI FISSI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2020 OGGETTO DI POTENZIALE RISTORO			

* considerare variabile la produttività ed altri meccanismi di compartecipazione sulla produzione effettuata
** esclusi quelli oggetto di budgettizzazione (di cui al punto 3 dell'allegato alla delibera)

- I costi fissi indicati nella tabella precedente, in relazione ai quali è richiesto il ristoro, non sono già coperti da altri ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, a qualsiasi titolo conseguiti dall'Erogatore alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura dei medesimi costi per la quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;
- ai fini delle imputazioni dei costi fissi per le quali è presentata domanda, in relazione ai mesi marzo 2020 - dicembre 2020 sono stati adottati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti i ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico a qualsiasi titolo conseguiti alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;

Allega copia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma digitale _____

Richiesta di ristoro per singola linea produttiva

SI

NO

Se Si dichiara di allegare:

- specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro NON hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi.

Luogo e data

Firma digitale _____

**Richiesta di ristoro per struttura che ha anche erogato
prestazioni a favore di pazienti affetti da COVID-19**

☐ SI☐ NO

Se Si dichiara di allegare:

- specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni verso pazienti affetti da COVID-19.

Luogo e data

Firma digitale _____

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5125

Determinazioni integrative in merito al calendario scolastico regionale pluriennale di cui alla d.g.r. n. 3318/2012 per l'anno scolastico e formativo 2021/2022 (d.lgs. n. 112/1998 e l.r. n. 19/2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.i., «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed in particolare l'art. 74 che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato, ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 138 «Deleghe alle Regioni» comma 1 lettera d) che dispone la delega alle Regioni relativamente alla determinazione del calendario scolastico;
- il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti:

- la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53» e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 622 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», il quale prevede che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale;
- il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visti altresì:

- l'articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 89 «Revisione ordinamentale, organizzativa e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e s.m.i.;

Richiamata la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così

come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lett d), il quale prevede che spetta alla Regione la determinazione del calendario scolastico e i relativi ambiti di flessibilità;

Richiamata in particolare la d.g.r. n. IX/3318 del 18 aprile 2012 «Approvazione del calendario scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti», con la quale si è stabilita l'articolazione del calendario scolastico e formativo in Lombardia di carattere permanente a partire dall'annualità 2012/2013;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 3318/2012 è stato disposto, tra l'altro, che:

- l'inizio delle lezioni nelle scuole dell'infanzia - in considerazione della rilevanza e specificità del servizio nel territorio lombardo- il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o un giorno festivo);
- la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione (leFP) di cui all'art. 11 della l.r. 19/07 e s.m.i.;
- la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in un giorno festivo) per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione (leFP) di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 19/07;
- la data di termine delle attività il giorno 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in un giorno festivo) per le scuole dell'infanzia;
- le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto - debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni - nelle fattispecie di seguito enunciate:
 - esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del d.p.r. 275/99 nonché all'art. 10 comma 3, lett. c) del d.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;

Considerato che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali;

Riconosciuto inoltre il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;

Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte, tra l'altro, alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

Dato atto della mancata intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema di ordinanza ministeriale di cui al predetto d.l. 73/2021 relativo alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 a livello nazionale;

Visto in via ulteriore l'art. 1 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», il quale ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevata l'esigenza di stabilire l'inizio ed il termine delle lezioni dei percorsi ordinari di istruzione e dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (leFP) per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'a.s. 2021/2022 la d.g.r. n. 3318/2012 e di stabilire pertanto le seguenti date per l'inizio ed il termine delle lezioni, come segue:

- l'inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell'infanzia;
- l'inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell'infanzia;

Ritenuto altresì di confermare -in applicazione della citata d.g.r. n. 3318/2012- che i singoli istituti scolastici e formativi - per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio- possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;

Ritenuto inoltre di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla predetta deliberazione n. 3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi;

Rilevato che il calendario scolastico a.s. 2021/2022 è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie ai sensi della vigente normativa nazionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate nelle premesse, di confermare anche per l'a.s. 2021/2022 la d.g.r. n. 3318/2012 e di stabilire pertanto le seguenti date per l'inizio ed il termine delle lezioni, come segue:

- l'inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell'infanzia;
- l'inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell'infanzia;

2. di confermare, in applicazione della citata d.g.r. n. 3318/2012 che i singoli istituti scolastici e formativi - per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio- possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;

3. di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla deliberazione n. 3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 29 luglio 2021 - n. 10454

Rettifica d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9995, relativa all'allegato 2 del bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Viste:

- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», e in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che Regione Lombardia, per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, supporti il potenziamento della rete di istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico, dipendenti e collegate, nell'ambito di un sistema integrato che comprende la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli, e che stabilisca idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi erogatori;
- la l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, che supporta l'edilizia scolastica, incluso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica;
- la l.r. n. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica», per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, con la quale Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» dettagliati negli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parte integranti e sostanziali, e le d.g.r. XI/3749 del 26 ottobre 2020 e d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 che aggiornano tali allegati;

Considerato che l'Allegato 2 della citata la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 prevede l'intervento «Impianti ed attrezzature tecnico scientifiche per gli istituti agrari» con dotazione finanziaria complessiva di euro 5.000.000,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4973 del 29 giugno 2021, «Determinazioni in merito al bando per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti Tecnici Agrari» che:

- individua i criteri e gli elementi essenziali del bando stesso;
- stabilisce che il Dirigente pro tempore della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità della Direzione Generale agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi provveda all'emanazione dei provvedimenti attuativi;

Richiamato il d.d.s. 21 luglio 2021 - n. 9995 con il quale viene approvato il bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali in attuazione della citata d.g.r. n. XI/4973 del 29 giugno 2021, pubblicato sul BURL S.O. n. 30 del 26 luglio 2021;

Rilevato che:

- il bando sopra citato reca l'allegato 2 «Catalogo» delle dotazioni acquisibili dagli Istituti tecnici agrari statali, suddiviso in «sezione Innovazione» e «sezione Potenziamento», come da allegato A del d.d.s. 9995/2021;
- per mero errore materiale, nella «sezione Potenziamento» del citato allegato 2 «Catalogo», riportata a pagina 27 del bando, sono presenti refusi nelle definizioni delle macrocategorie, categorie e ambiti, rispetto alle stesse definizioni previste dalla citata d.g.r. n. XI/4973 del 29 giugno 2021;

Rilevata pertanto la necessità di rettificare la «sezione Potenziamento» dell'allegato 2 «Catalogo» del «Bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali» approvato d.d.s. 9995/2021, come da allegato 1 parte integran-

te e sostanziale del presente atto, che sostituisce la pagina 27 del medesimo bando;

Ritenuto di confermare che tutte le restanti disposizioni previste dal bando e dai relativi allegati approvati con d.d.s. 9995/2021 restano valide e invariate;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della «Struttura Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità» attribuite con d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di rettificare la «sezione Potenziamento» dell'allegato 2 «Catalogo» del «Bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali» approvato con d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9995 come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la pagina 27 del medesimo bando;

2. di confermare che tutte le restanti disposizioni previste dal bando e dai relativi allegati approvati con d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9995, restano valide e invariate;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Elena Zini

ALLEGATO 1

SEZIONE POTENZIAMENTO

Elenco delle strumentazioni di potenziamento ammissibili

Macrocategoria	Categoria	Ambito	Dettaglio
Strumentazione e attrezzature	Strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche	Dotazioni di laboratorio	- Per laboratorio di analisi agrarie - Per lavorazione di prodotti agricoli (caseificazione, lavorazione carni, trasformazione frutta, ecc.) - Per applicazioni gastronomiche - Sistemi non distruttivi “FTIR” per analisi del latte e del vino - Spettrometri NIR - Spettrofotometri UV-VIS - Titolatori automatici per acidità ed anidride solforosa - Distillatore per enologia (alcool e acidi volatili) - Bilancia idrostatica per determinazione del grado alcolico - Termobilancia (o DSC) - Analizzatore elementare organico (CHN) - Spettrofotometro ad assorbimento atomico - Microscopi ottici/ a epifluorescenza dotati di videocamera - Software di laboratorio “LIMS” - Software per l’analisi dei dati e lo sviluppo di calibrazioni (PLS Toolbox + Matlab, Unscrambler, ecc.) - Sistemi e strumenti di analisi (automatizzati o anche portatili) di pH, Azoto (Totale, NH₄, NO₃), Fosforo (P₂O₅) e Potassio (K) su campioni di terreno e vegetali per la creazione di mappe di fertilità e/o di prescrizione - Sistemi IR di misurazione delle emissioni di CO₂ in situ
		Dotazioni tecniche in ambito agrozootecnico e della prima trasformazione	- Attrezzature per allevamenti e coltivazioni - Attrezzature per caseificio (o mini-caseificio) controllate tramite PLC (polivalente, pastorizzatore, centrifuga unità di ultrafiltrazione, filtratrice, ecc.) - Attrezzature per enologia (diraspatrice, torchio elettromeccanico, contenitori a temperatura controllata, sistemi di filtraggio a cartone o sabbia di diatomee, pompe a pistone, ecc.) - Attrezzature per preparazioni alimentari (es. produzione di conserve vegetali a bassa temperatura, ecc.) - Attrezzi per operazioni catastali e di rilievo topografico
	Strumenti digitali	Dotazioni di applicativi informatizzati in ambito agrozootecnico e della prima trasformazione	- Strumenti per la gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali - Strumenti per la gestione delle attività aziendali in relazione alla trasparenza e alla tracciabilità

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 29 luglio 2021 - n. 10455

Aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria dei progetti volti all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014) - di cui al d.d.g. 18463/2018 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) gli accordi per la competitività tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 28 febbraio 2014 n. 1452 «Indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività in attuazione dell'articolo 2 comma 1, lettera A) della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014» che approva gli indirizzi per l'attivazione del percorso attuativo e istituisce un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone le competenze e la composizione, e demandandone la costituzione a successivo provvedimento dirigenziale;

Rilevato in particolare, che l'allegato A alla d.g.r. sopra richiamata prevede:

- al punto 6 il Nucleo di valutazione composto da:
 - Direzioni Centrali e Generali coinvolte;
 - ARPA;
 - Arifl ora Polis Lombardia;
 - Finlombarda s.p.a.;
- al punto 7 il Comitato Tecnico degli Accordi composto dal Responsabile per gli accordi per la competitività, dai componenti del Nucleo di Valutazione e integrato da tutti i soggetti coinvolti nella definizione dell'Accordo per la Competitività;

Richiamato il d.d.g. 5 novembre 2020 n. 13321 con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la durata del nucleo di valutazione di cui al d.d.g. 18463/2018 e s.m.i. nella seguente composizione:

- DG sviluppo Economico: Paolo Mora - delegato: Maria Carla Ambrosini;
- DG ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione: Gabriele Busti - delegato: Ilaria Borriello;
- DG istruzione Formazione Lavoro: Maria Assunta La Salandra;
- DG territorio e Protezione civile: Stefano Buratti - delegato: Mario Covelli e Andrea Parolin;
- DG presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne: Carmen Ragno;
- DG presidenza - UO Avvocatura, Affari europei e supporto giuridico: Elena Romano;
- Polis Lombardia: Armando De Crinito;
- ARPA: Walter Carmine Di Rocco;
- Finlombarda s.p.a.: Simona Giacomazzi - delegato: Consuelo Crespi.

prevedendo che lo stesso, in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali presentate in seconda fase, potesse essere integrato da rappresentanti delle Direzioni Generali esperti in materia in particolare:

- DG ambiente e Clima: Anna Maria Ribaudo - delegato: Roberto Esposito;
- DG agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi: Andrea Azzoni;
- DG infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile: Antonio Genovese

Visto il DECRETO del Presidente di Regione Lombardia del 8 gennaio 2021 n. 677 «Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale»;

Viste le d.g.r. n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 «Il provvedimento organizzativo 2021» e n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021» con cui sono stati modificati gli as-

setti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;

Considerata la necessità di aggiornare in allineamento ai nuovi assetti la composizione del «Nucleo di valutazione per l'istruttoria dei progetti volti all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014)» sopra richiamata;

Preso atto dei nominativi segnalati dalle Direzioni Generali e dagli enti SIREG di competenza;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione risulta così composto:

- DG Sviluppo Economico: Milena Bianchi - delegato: Maria Carla Ambrosini;
- DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione: Gabriele Busti delegato: Ilaria Borriello;
- DG Formazione e Lavoro: Carlo Bianchessi;
- DG Territorio e Protezione civile: Stefano Buratti - delegato: Mario Covelli e Andrea Parolin;
- DG Presidenza - UO Attuazione del Programma del Presidente e promozione socio-economica collegata alle Olimpiadi 2026: Carmen Ragno;
- DG Presidenza - UO Avvocatura, Affari europei e supporto giuridico: Elena Romano;
- Polis Lombardia: Raffaello Vignali;
- ARPA: Lia Broglia;
- Finlombarda s.p.a.: Consuelo Crespi - delegato: Angelo Gatto;

Precisato che in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali presentate in seconda fase, il Nucleo di Valutazione potrà essere integrato da rappresentanti delle Direzioni Generali esperti in materia in particolare:

- DG Ambiente e Clima: Anna Maria Ribaudo - delegato: Roberto Esposito;
- DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi: Andrea Azzoni;
- DG Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile: Antonio Genovese;

Stabilito che:

- la durata del Nucleo di Valutazione resta invariata rispetto al precedente decreto 13321/2020, ovvero prosegue fino al 31 dicembre 2021, e che la stessa potrà essere prorogata con apposito provvedimento qualora se ne riscontrasse la necessità in prossimità della scadenza prevista;
- i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- la segreteria tecnica sarà costituita presso la UO Competitività delle Filiere e dei Territori della DG Sviluppo Economico.

Dato atto che in applicazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021, sono stati svolti i necessari accertamenti sull'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all'espletamento dell'incarico in argomento, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;

Dato atto altresì che sono state attivate le verifiche delle dichiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000, effettuati su almeno 3 componenti di commissione individuati con tecniche di campionamento casuale;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il decreto n. 4907 del 6 marzo 2001 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26, l.r. 10 marzo 1995»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale

dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;

- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

DECRETA

1. di aggiornare, a fronte dei nuovi assetti organizzativi, il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria dei progetti volti all'attivazione degli accordi per la competitività (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014), che risulta così composto:

- DG Sviluppo Economico: Milena Bianchi – delegato: Maria Carla Ambrosini;
- DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione: Gabriele Busti delegato: Ilaria Borriello;
- DG Formazione e Lavoro: Carlo Bianchessi;
- DG Territorio e Protezione civile: Stefano Buratti – delegato: Mario Covelli e Andrea Parolin;
- DG Presidenza – UO Attuazione del Programma del Presidente e promozione socio-economica collegata alle Olimpiadi 2026: Carmen Ragno;
- DG Presidenza – UO Avvocatura, Affari europei e supporto giuridico: Elena Romano;
- Polis Lombardia: Raffaello Vignali;
- ARPA: Lia Broglio;
- Finlombarda s.p.a.: Consuelo Crespi – delegato: Angelo Gatto;

2. di precisare che in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali presentate in seconda fase, il Nucleo di Valutazione potrà essere integrato da rappresentanti delle Direzioni Generali esperti in materia in particolare:

- DG Ambiente e Clima: Anna Maria Ribaudo – delegato: Roberto Esposito;
- DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi: Andrea Azzoni;
- DG Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile: Antonio Genovese;

3. di stabilire che:

- la durata del Nucleo di Valutazione resta invariata rispetto al precedente decreto 13321/2020 ovvero definita al 31 dicembre 2021 e che la stessa potrà essere prorogata con apposito provvedimento qualora se ne riscontrasse la necessità in prossimità della scadenza prevista;
- i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- la segreteria tecnica sarà costituita presso la UO Competitività delle Filiere e dei Territori della DG Sviluppo Economico;
- di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di valutazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, sul BURL e che non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il direttore generale
Armando De Crinito

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D.d.u.o. 29 luglio 2021 - n. 10458
2014IT16RFOPO12 - RLO12019008322 (MIS A) - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridefinizione del contributo di € 31.879,54 all'impresa Nova-Trex s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1500378 - Contestuale economia di € 11.879,77 - CUP E44E20000270007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983 avente ad oggetto: «Preso d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549 avente ad oggetto: «Preso d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236 avente ad oggetto: «Preso d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253 avente ad oggetto: «Preso d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo

regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

- la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596 avente ad oggetto: «Preso d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. 10 dicembre 2019, n. 18095 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica

documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Dato atto che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’innovazione delle imprese;

Visto l’articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l’erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l’art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all’ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l’acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l’assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l’altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto del 7 febbraio 2020, n. 1421 con il quale è stata concessa all’impresa NOVA-TREX S.R.L. l’agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 109.398,28	€ 43.759,31

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 43.759,31 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24265	€ 21.879,66
14.01.203.10855	2021	24305	€ 15.315,75
14.01.203.10873	2021	24340	€ 6.563,90

Visto il punto C.5.2 del Bando ai sensi del quale eventuali variazioni societarie inerenti i beneficiari (modifiche anagrafiche e operazioni societarie) devono essere comunicate a Regione Lombardia tempestivamente a mezzo PEC e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo e il responsabile del procedimento, a seguito dell’esito dell’istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A., provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di variazione;

Vista la PEC di data 8 febbraio 2021 trasmessa dall’impresa e disponibile su Bandi on line, con la quale l’impresa comunica che le spese del progetto sono state effettuate presso la sede legale di proprietà dell’impresa nel Comune di Artogne (BS) anziché presso la sede operativa sita nel medesimo Comune;

Dato atto che con PEC trasmessa all’impresa in data 2 marzo 2021, si segnala che, previa istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a., è ammissibile la realizzazione del progetto presso la sede legale;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all’art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 16 febbraio 2021 con protocollo OT.2021.0016004;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto all’investimento complessivo ammesso di € 109.398,28 sono state rendicontate minori spese per € 79.698,85;

Ritenuto pertanto di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa NOVA-TREX S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500378 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 43.759,31 è rideterminato in € 31.879,54;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell’aiuto COR: 1627808;
- Codice variazione concessione COVAR: 539396;

Verificato che il DURC dell’impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all’impresa NOVA-TREX S.R.L. (codice fiscale 04001800988 e codice beneficiario 991254) per un importo pari ad € 31.879,54 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24265	€ 15.939,77
14.01.203.10855	2021	24305	€ 11.157,84
14.01.203.10873	2021	24340	€ 4.781,93

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 11.879,77 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2021	24265	-€ 5.939,89
14.01.203.10855	2021	24305	-€ 4.157,91
14.01.203.10873	2021	24340	-€ 1.781,97

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all’art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese come indicato nel decreto 29 marzo 2021, n. 4283 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa NOVA-TREX S.R.L. in € 31.879,54 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di liquidare il contributo spettante all'impresa NOVA-TREX S.R.L. (codice fiscale 04001800988) per un importo pari ad € 31.879,54 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
NOVA-TREX S.R.L.	991254	14.01.203.10839	2021/24265/0		15.939,77
NOVA-TREX S.R.L.	991254	14.01.203.10855	2021/24305/0		11.157,84
NOVA-TREX S.R.L.	991254	14.01.203.10873	2021/24340/0		4.781,93

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 11.879,77 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10873	2021	24340	0	-1.781,97	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	24265	0	-5.939,89	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24305	0	-4.157,91	0,00	0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 30 luglio 2021 - n. 10566

Approvazione variante al progetto di sistemazione finale nell'area della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta», in territorio comunale di Ternate (VA), esercita dalla Holcim (Italia) s.p.a.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

Visti:

- il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e la legge 7 novembre 1941, n. 1630;
- il decreto del Presidente della Repubblica, 18 aprile 1994, n. 382;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;
- la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382
- la legge 8 luglio 1986, n. 349;
- la legge 30 luglio 1990, n. 221;
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle finanze n. 258 del 2 marzo 1998;
- l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative degli Uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche;
- l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, ai sensi del quale i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione mineraria devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione, al fine di assicurare il corretto inserimento delle stesse attività minerarie nell'ambiente;

Preso atto, relativamente al quadro amministrativo e programmatico, che:

- con decreto dell'Ingegnere capo del Distretto Minerario di Milano n. 24/71 del 18 maggio 1971 è stata accordata alla società CETI s.p.a. la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» in territorio del Comune di Ternate, provincia di Varese, per la durata di anni 29 dalla data del decreto stesso;
- con decreto distrettuale n. 3/92 del 3 aprile 1992 la concessione mineraria denominata «S. Marta» è stata intestata alla Cementeria di Merone s.p.a.;
- con decreto dell'Ingegnere capo del Distretto Minerario di Milano n. 12/99 del 12 luglio 1999 la concessione mineraria «Santa Marta» è stata rinnovata, con riduzione d'area, per anni sedici dalla data di scadenza dell'iniziale decreto di concessione, a favore della Cementeria di Merone s.p.a., con termine di scadenza in data 17 maggio 2016;
- con decreto di Regione Lombardia n. 7917 del 20 maggio 2005 la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» è stata intestata, a decorrere dalla data dello stesso decreto, alla società Holcim (Italia) s.p.a. con sede legale a Milano, Piazzale Cadorna, 6, C.F. 00835890153 e P.IVA 13458310156;

Visto il decreto di Regione Lombardia n. 8416 del 27 settembre 2012 con il quale è stato approvato il progetto di variante alla coltivazione e recupero ambientale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» in Comune di Ternate (VA);

Preso atto che:

- con decreto di Regione Lombardia, n. 2205 del 14 marzo 2014 è stata approvata l'integrazione alla variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» in Comune di Ternate (VA), esercita dalla Holcim (Italia) s.p.a.;
- con decreto regionale n. 6672 del 11 luglio 2016 è stata autorizzata la proroga dei termini temporali per il completamento delle sole opere di recupero ambientale e sistemazione finale al 16 maggio 2019;

Visto il decreto di Regione Lombardia n. 15720 del 4 novembre 2019 con il quale è stata autorizzata la proroga per il completa-

mento delle sole opere di recupero ambientale e sistemazione finale nella miniera di che trattasi fino al 31 dicembre 2020 ;

Dato atto che la società Holcim (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, Corso Magenta, 56, con comunicazione in atti regionali al n.T1.2020.0059387 del 10 dicembre 2020, ha presentato istanza finalizzata all'approvazione della variante del progetto di recupero ambientale e sistemazione finale.

Considerato che Regione Lombardia, con nota in atti regionali al n.T1.2020.0061006 del 15 dicembre 2020, ha comunicato l'avvio del procedimento;

Dato atto che in data 18 gennaio 2021 la Società proponente Holcim (Italia) s.p.a., ha provveduto a depositare presso la competente Unità Organizzativa regionale, istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19. d.lgs. 152/2006, relativamente al «Progetto di variante del progetto di recupero ambientale e sistemazione finale nella concessione mineraria denominata «Santa Marta», in Comune di Ternate (VA) - Avviso di avvenuta messa a disposizione, protocollo regionale T1.2021.0008817 del 02 febbraio 2021;

Richiamato il decreto n. 4888 del 12 aprile 2021, dell'u.o. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, con il quale è stata determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, della variante al progetto di sistemazione finale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» di cui sopra;

Vista la nota, protocollo regionale n.T1.2021.41252 del 28 aprile 2021 di indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa all'istanza di variante al progetto di sistemazione finale nella concessione mineraria denominata «Santa Marta», con la quale sono stati invitati ad esprimere pareri e osservazioni i seguenti Enti:

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
- Comune di Ternate
- Provincia di Varese;
- DG Territorio e Protezione Civile - Struttura Paesaggio;

Considerato che l'iniziativa in esame trova ragione nelle seguenti valutazioni:

- l'intervento proposto riguarda la possibilità, rispetto al progetto di sistemazione finale approvato con decreto regionale n. 8416 del 27 settembre 2012 e con decreto regionale n. 2205 del 14 marzo 2014, di innalzare la quota finale del piazzale della miniera di circa 4 metri utilizzando materiale di scopertura (terre e rocce da scavo) proveniente dall'ampliamento della Cava Faraona;
- la variante proposta è finalizzata a consentire un recupero ambientale integrato dell'intero comparto, migliorando nel contempo il deflusso naturale delle acque meteoriche alla fine dell'attività estrattiva e il potenziamento dei valori di naturalità dell'intero sito;
- la modifica del Piano cave della Provincia di Varese approvata dalla Regione Lombardia con d.c.r. n. XI/510 del 7 maggio 2019 prevede l'ampliamento dell'attività estrattiva nell'ATEc2 - Cava Faraona verso sud fino al collegamento con l'area della miniera «Santa Marta». Ciò comporterà la formazione di un unico comparto minerario una volta cessata l'attività estrattiva. Il nuovo scenario così delineato ha portato a ritenere necessario prevedere un recupero ambientale integrato per l'intero comparto al fine di garantire un più adeguato inserimento del sito nel contesto locale e, quindi, la necessità di adeguare la sistemazione finale dell'area della miniera «Santa Marta» in previsione di tale progetto: l'innalzamento della quota del piazzale di circa 4 metri consentirà pertanto un miglior inserimento paesaggistico/ambientale dell'area sull'intero comparto estrattivo;
- nella fase di ampliamento della cava Faraona ci sarà la necessità di gestire un volume significativo di materiale morenico non utilizzabile nel processo produttivo e che sarà quindi utilizzato per il rimodellamento morfologico delle aree esaurite. La possibilità di impiegare una quota parte di questo materiale per innalzare il piazzale finale della miniera costituisce una opportunità sia per raggiungere un recupero finale armonico dell'intero comparto sia per garantire un'adeguata regimazione e deflusso naturale verso l'esterno delle acque meteoriche raccolte all'interno della miniera;
- il potenziamento degli interventi di rinaturalizzazione consentirà un più adeguato inserimento del sito nel contesto locale alla fine dell'attività estrattiva.

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

- l'intervento proposto prevede l'utilizzo di un volume complessivo di circa 450.000 mc di materiale morenico proveniente dallo stesso comparto quindi senza introduzioni di volumi significativi da altre fonti. Il materiale sarà conferito nel sito in qualità di sottoprodotto durante la prima fase di scopertura nell'area d'ampliamento della cava. Il trasporto del materiale sarà effettuato con gli stessi dumper utilizzati nell'attività estrattiva attuale attraverso l'attuale pista interna che collega i siti estrattivi al cementificio di Ternate, quindi senza interferenza con la viabilità esterna. La sistemazione del materiale all'interno della fossa sarà effettuata utilizzando la stessa configurazione tecnico operativa attuale. Per quanto riguarda gli interventi di rinaturalizzazione, gli interventi proposti sono finalizzati a rendere coerente la sistemazione finale dell'area della miniera con il progetto di rinaturalizzazione dell'intero comparto;
- gli interventi connessi alla sistemazione morfologica finale prevista comporteranno un potenziamento dei valori di naturalità dell'area ed in particolare:
 - diversa individuazione delle aree boschive e prative nel piazzale finale;
 - selezione più accurata delle specie vegetali da impiegare negli interventi di rinaturalizzazione per favorire l'inserimento del sito nel contesto locale;
 - inserimento di un'area umida intorno al bacino di raccolta delle acque meteoriche con vegetazione igrofila;
 - ampliamento del bacino di raccolta di acque meteoriche per garantire una maggiore disponibilità di acqua nei periodi non piovosi;
 - l'esecuzione degli interventi proposti sarà effettuata con le stesse modalità operative finora utilizzate e quindi tali operazioni non comporteranno ricadute ambientali all'esterno dell'area;

Dato atto:

- che la Soprintendenza non ha espresso proprio parere entro il termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera c, della legge 241/90;
- che la Provincia di Varese ha trasmesso nota protocollo regionale n. T1.2021.0051425 del 15 giugno 2021, con la quale ha comunicato che in merito al Progetto di Variante al progetto di sistemazione finale di che trattasi riscontra mancanza di competenze specifiche al rilascio di nulla osta o autorizzazioni e che ha già trasmesso un proprio contributo in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto Dirigenziale n. 83 del 18 marzo 2021);
- che il Comune di Ternate non trasmesso alcun parere/considerazione in sede di Conferenza dei Servizi avviata;
- che la Struttura regionale Paesaggio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con nota del 27 luglio 2021 prot. regionale n. T1.2021.66370 ha espresso parere favorevole paesaggistico e che ai fini di un migliore inserimento delle opere, in coerenza anche con gli indirizzi della d.g.r. 25 luglio 2013 n. X 495 «Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi», ha dettato le seguenti condizioni:
 - i. per quanto riguarda la piantumazione della componente arborea, utilizzare esemplari già conformati e di altezza superiore a 2 m;
 - ii. prevedere la possibile costruzione di sentieri e percorsi ciclopedonali e greenways, nonché interventi di connessione con siti di rilevanza storica al fine di contribuire alla valorizzazione complessiva dell'insieme di luoghi;

Visto il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, protocollo regionale n. T1.20201.0067371 del 29 luglio 2021, effettuatasi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi precipitata, di approvare la variante al progetto di recupero ambientale e sistemazione finale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, della concessione mineraria denominata «Santa Marta» in Comune di Ternate (VA);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 90 giorni ai sensi di legge, fatti salvi i termini temporali, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera c, della legge 241/90, per l'acquisizione del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e della Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente individuate dalla d.g.r. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. Di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come in detta e svolta in premessa – che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate – e di approvare la variante del progetto di sistemazione finale, ai sensi dell'articolo 9, legge 30 luglio 1990, n. 221, nella concessione mineraria denominata «Santa Marta» in Comune di Ternate (VA), esercita dalla Holcim (Italia) s.p.a., C.F. 00835890153, con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna, 6.

2. Di prescrivere alla Holcim (Italia) s.p.a.:

- a) di attenersi alle condizioni già impartite con il decreto n. 4888 del 12 aprile 2021, con il quale è stata determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- b) di trasmettere, all'Unità Organizzativa regionale competente, una relazione tecnica in rapporto all'andamento dei lavori di recupero ambientale con cadenza semestrale e in particolare con riferimento all'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento;
- c) di prevedere per quanto riguarda la piantumazione della componente arborea, l'utilizzo di esemplari già conformati e di altezza superiore a 2 m;
- d) di prevedere la possibile costruzione di sentieri e percorsi ciclopedonali e greenways, nonché interventi di connessione con siti di rilevanza storica al fine di contribuire alla valorizzazione complessiva dell'insieme di luoghi;

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.;

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di ricevimento;

6. Di provvedere a trasmettere il presente decreto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, alla Struttura Paesaggio di Regione Lombardia, all'Agenzia del Demanio, al Comune di Ternate, alla Provincia di Varese e alla Holcim (Italia) s.p.a.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 30 luglio 2021 - n. 10564**Riperimetrazione del sito da bonificare di interesse regionale (SIR) relativo alla centrale EP Produzione di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Ricordato che nel territorio dei comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, è ubicata la Centrale termoelettrica di proprietà della Società EP Produzione s.p.a.;

Visti i decreti regionali:

- d.d.u.o. n. 7318 del 7 maggio 2003 di approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area di carico-scarico delle ferrocisterne all'interno della Centrale Termoelettrica ubicata nei comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco;
- d.d.u.o. n. 2283 del 20 febbraio 2004 di approvazione del Progetto preliminare di bonifica dell'area di scarico delle ferrocisterne, posta entro il perimetro della Centrale Termoelettrica ubicata nei comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco;
- d.d.u.o. n. 8433 del 20 maggio 2004 di approvazione del Progetto definitivo e autorizzazione per la realizzazione degli interventi di bonifica dell'area di scarico delle ferrocisterne posta;
- d.d.s. n. 777 del 23 gennaio 2019 di approvazione ai sensi dell'art. 242 bis del d.lgs. 152/2006 del piano di caratterizzazione relativo all'area ex-Vasche ceneri, trasmesso dalla società EP Produzione s.p.a., riguardante l'area della centrale EP Produzione di Tavazzano e Montanaso Lombardo (LO);
- d.d.s. n. 6419 del 29 maggio 2020 di approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del piano della caratterizzazione dell'area nuovo gruppo a ciclo combinato, inclusa nel sedime della centrale EP Produzione di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO);
- d.d.s. n. 4045 del 24 marzo 2021 di approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del piano di caratterizzazione integrativo dell'area nuovo gruppo a ciclo combinato, inclusa nel sedime della centrale EP Produzione di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)

Preso atto e ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i decreti dd.d.u.o. n. 7318/2003, n. 2283/2004, n. 8433/2004, n. 5872/2009, d.d.s. n. 777/2019, d.d.s. 6419/2020, n. 4045/2021 relativi al procedimento di bonifica di competenza regionale in corso per l'area della Centrale ubicata nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

Preso atto che, con nota prot. 157-2021-81-7 del 7 maggio 2021 (acquisita al protocollo regionale con n.T1.2021.43528 del 10 maggio 2021) con la quale EP Produzione ha trasmesso il report delle indagini integrative realizzate in ottemperanza al sopra citato decreto d.d.s. n. 4045/2021;

Preso atto, altresì, che con nota prot. arpa_mi.2021.0108101 del 7 luglio 2021 (acquisita al protocollo regionale n.T1.2021.60490) ARPA Lombardia-Dipartimento di Lodi ha trasmesso la relazione tecnica di valutazione dell'integrazione della caratterizzazione approvata con decreto regionale n. 4045/2021, in cui si evidenzia per i suoli, la conformità alle CSC normative per i siti a destinazione commerciale/industriale;

Dato atto che la società EP Produzione s.p.a., con nota del 8 luglio 2021 (prot. Reg. n. T1.2021.60800 del 8 luglio 2021) ha trasmesso l'istanza di riperimetrazione, svincolo e restituzione agli usi legittimi dei terreni, relativa alla porzione di area «Nuovo Gruppo a Ciclo Combinato», inclusa nel perimetro del sito oggetto di procedimento regionale della Centrale di Tavazzano con Villavesco;

Visto che Regione Lombardia, quale amministrazione procedente, con nota del 9 luglio 2021, prot. n.T1.2021.61325, ha richiesto a Comuni ed Enti di controllo di formulare eventuali osservazioni e/o prescrizioni relative all'istanza trasmessa da EP Produzione;

Preso atto che la Provincia di Lodi, con nota prot. n. 23251 del 23 luglio 2021 (acquisita al protocollo regionale con n.

T1.2021.65627 del 23 luglio 2021) ha formulato alcune osservazioni all'istanza presentata (Allegato 2);

Dato atto che, con successiva nota del 29 luglio 2021 EP Produzione ha trasmesso la planimetria aggiornata delle aree per le quali è richiesto lo svincolo, come riportate in allegato 1 al presente atto;

Ritenuto per quanto sopra, di procedere alla riperimetrazione della Centrale EP Produzione, ubicata nei comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, oggetto di procedimento di bonifica di competenza di Regione Lombardia, procedendo all'esclusione, per la matrice suolo e sottosuolo, della porzione di area del nuovo Gruppo a ciclo combinato, come individuate nell'Allegato 1, stante l'assenza di contaminazione in concentrazioni superiori ai limiti normativi di riferimento nei suoli a destinazione d'uso industriale/commerciale, accertata in fase di caratterizzazione delle aree;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura

Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/1631 del 15 Maggio 2019;

Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA

1. Di procedere, per la Centrale elettrica EP Produzione s.p.a. di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, alla riperimetrazione del sito da bonificare di interesse regionale per la matrice suolo e sottosuolo, procedendo all'esclusione, della porzione di area interessata dalla realizzazione del nuovo Gruppo a ciclo combinato, come individuate nell'Allegato 1 (parte integrante del presente atto), stante l'assenza di contaminazione in concentrazioni superiori alle CSC per i suoli a uso commerciale/industriale;

2. di confermare, per la matrice acque sotterranee, che l'intero sedime della Centrale EP Produzione s.p.a. è oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale ai sensi del d.lgs. 152/2006;

3. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i decreti dd.d.u.o. n. 7318/2003, n. 2283/2004, n. 8433/2004, n. 5872/2009, d.d.s. n. 777/2019, d.d.s. n. 6419/2020, d.d.s. n. 4045/2021 relativi al procedimento di bonifica di competenza regionale in corso per l'area della Centrale EP Produzione ubicata nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

4. di richiedere alla società EP Produzione s.p.a. di fornire riscontro alle osservazioni formulate dalla Provincia di Lodi con propria nota prot. n. 23251 del 23 luglio 2021 (acquisita al protocollo regionale con n.T1.2021.65627 del 23 luglio 2021), allegato 2 quale parte integrante del presente atto;

5. di trasmettere il presente atto a EP Produzione s.p.a., alla Provincia di Lodi, ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi, ad ATS Città Metropolitana di Milano - Sede di Lodi, ai comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

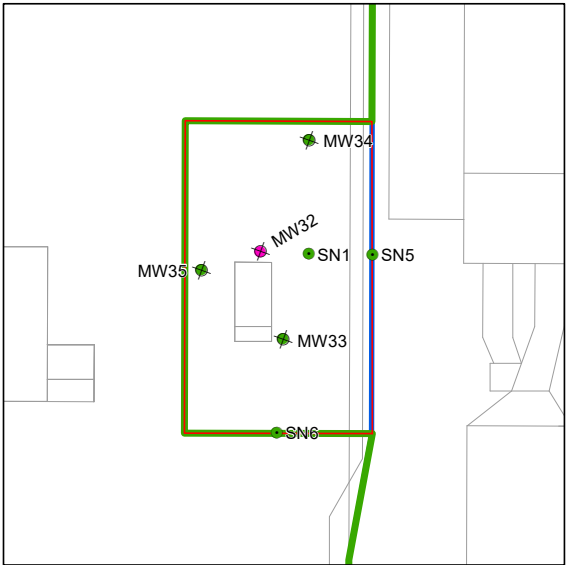
6. di comunicare che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, ad accezione degli Allegati;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Massimo Leoni

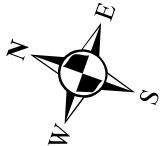
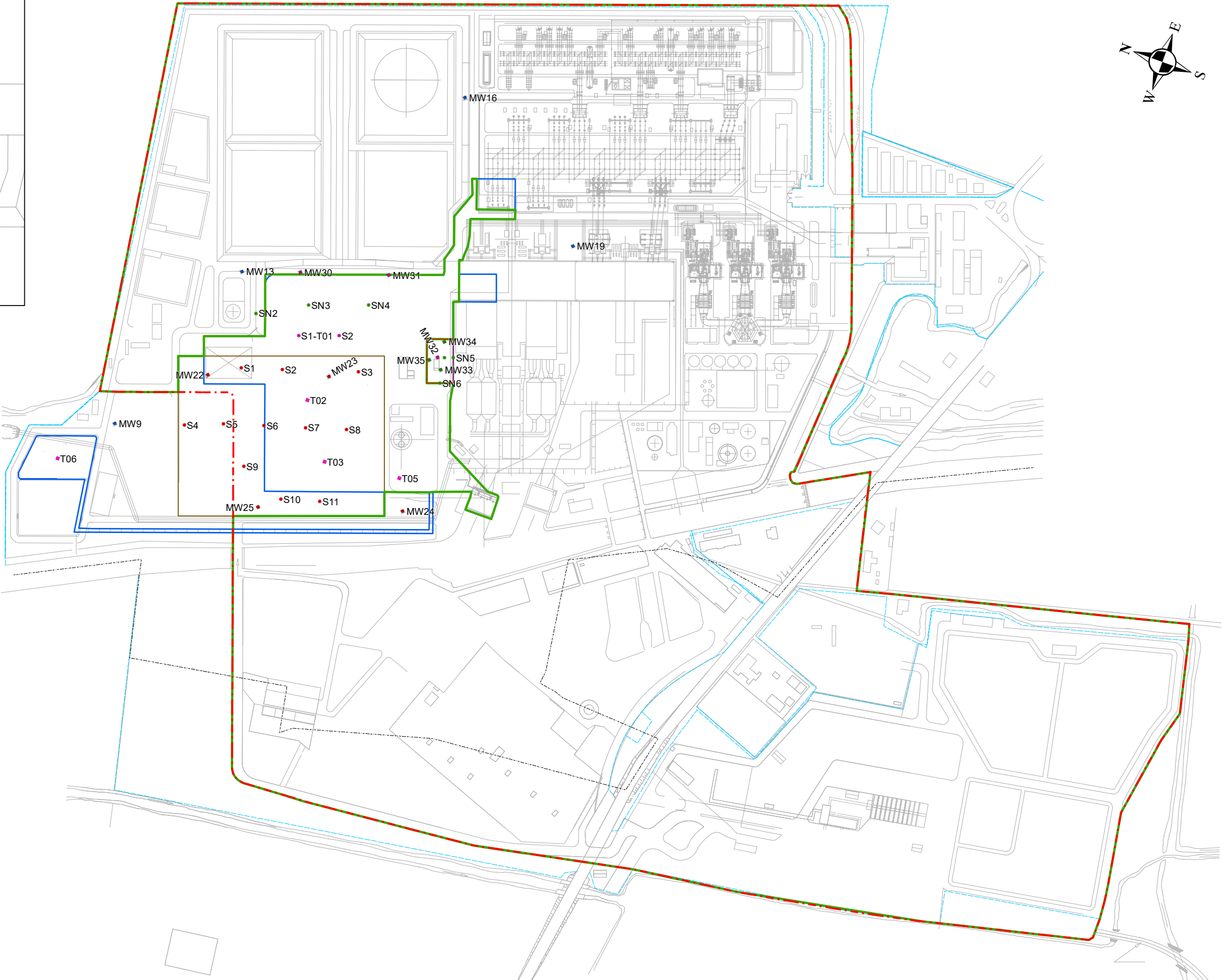


Dettaglio	SCALA
Area Vasca Acque Oleose	1:750

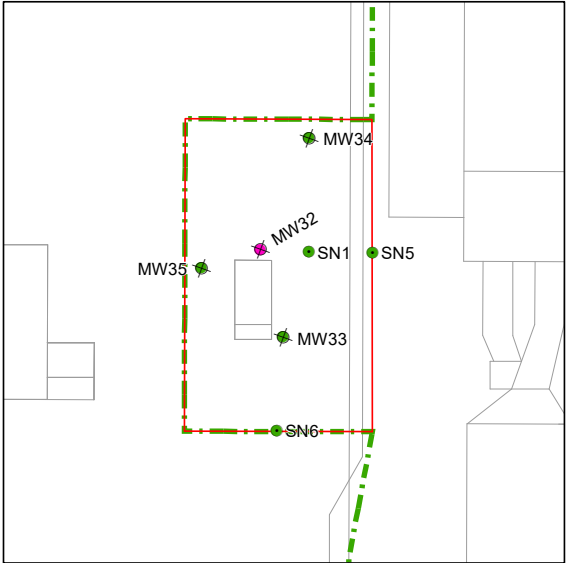
Legenda

Punti indagine

- Piezometro 2003
- Piezometro 2008
- Piezometro Luglio 2020
- Piezometro Aprile 2021
- Sondaggio 2008
- Sondaggio 2020
- Trincea 2020
- Sondaggio Aprile 2021
- Area Ex Gruppo 9 - Indagini 2008-2009
- Area oggetto di indagini - Luglio 2020
- Area non oggetto di richiesta di svincolo
- Area oggetto di richiesta di svincolo
- SIR Vigente
- Confine Intercomunale
- Confine Proprietà



 PRODUZIONE							TITOLO		Commissa	
							Figura n.	Aree oggetto di indagini (2008-2021)	TZ-New	
							1		Sito	
								FUNZIONE EMITTENTE	Centrale di Tavazzano e Montanaso	
	01	Errata Corrigere	28 - 07 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.			Indice di Revisione	
00	Prima emissione	22 - 06 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.				01	
INDICE REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	Elaborato	Verificato	Approvato		HSE, Asset Manag. and Permitting		SCALA	Formato
							1:3.000			A2

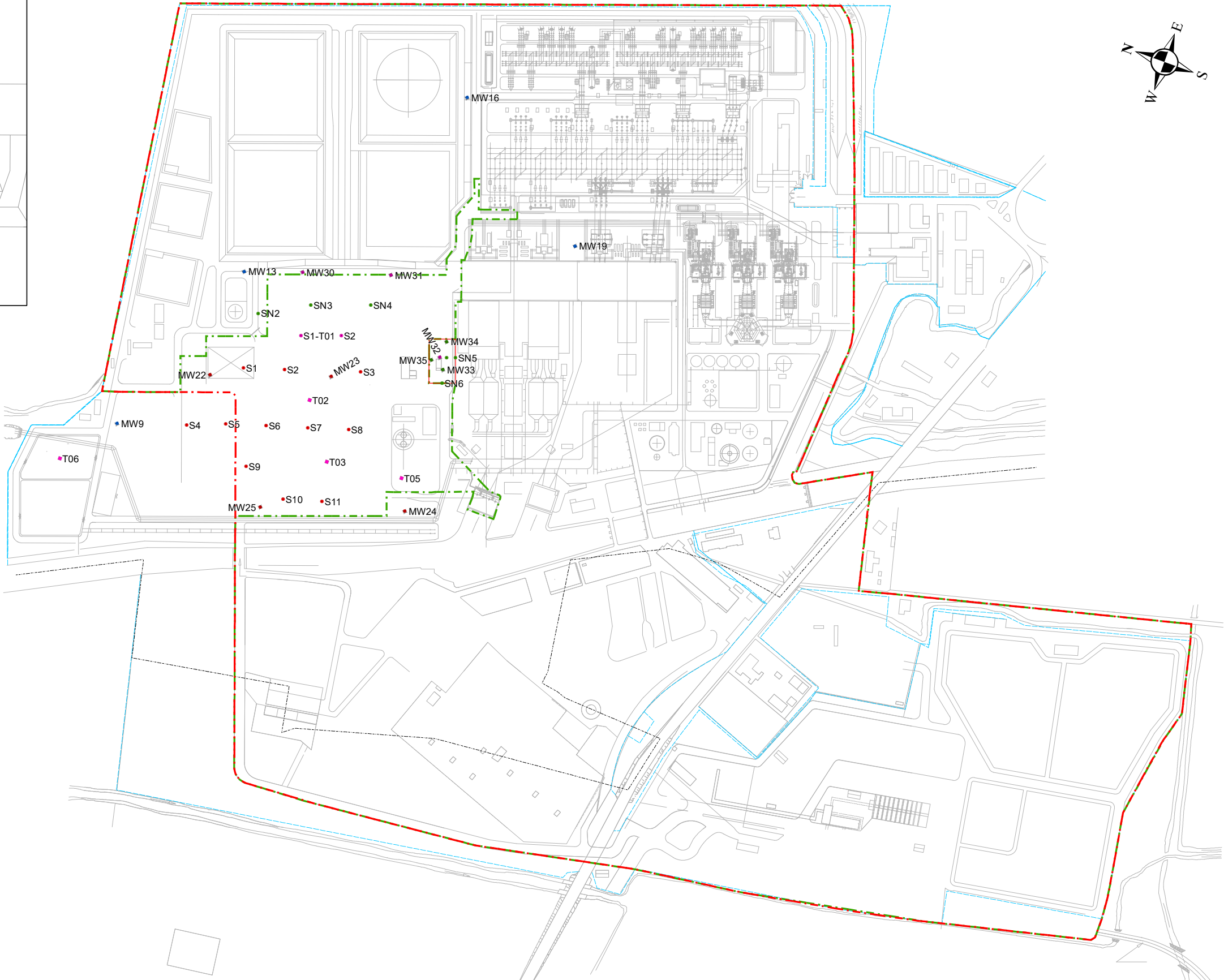


Dettaglio	SCALA
Area Vasca Acque Oleose	1:750

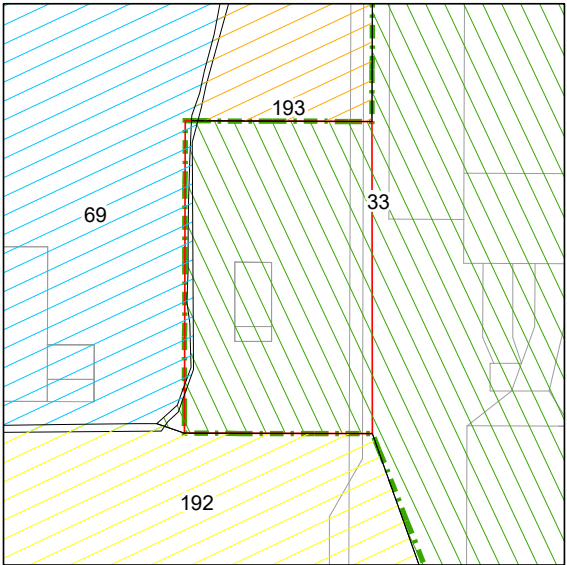
Legenda

Punti indagine

- Piezometro 2003
- Piezometro 2008
- Piezometro Luglio 2020
- Piezometro Aprile 2021
- Sondaggio 2008
- Sondaggio 2020
- Trincea 2020
- Sondaggio Aprile 2021
- Area non oggetto di richiesta di svincolo
- Proposta di Riperimetrazione SIR
- SIR Vigente
- Confine Intercomunale
- Confine Proprietà



 PRODUZIONE							TITOLO		Commessa	
							Figura n.	Proposta riperimetrazione SIR	TZ-New	
							2		Sito	
									Centrale di Tavazzano e Montanaso	
	01	Errata Corrige	28 - 07 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.	FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	
	00	Prima emissione	22 - 06 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.	HSE, Asset Manag. and Permitting		1:3.000	
	INDICE REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	Elaborato	Verificato	Approvato			01	
								Formato	A2	



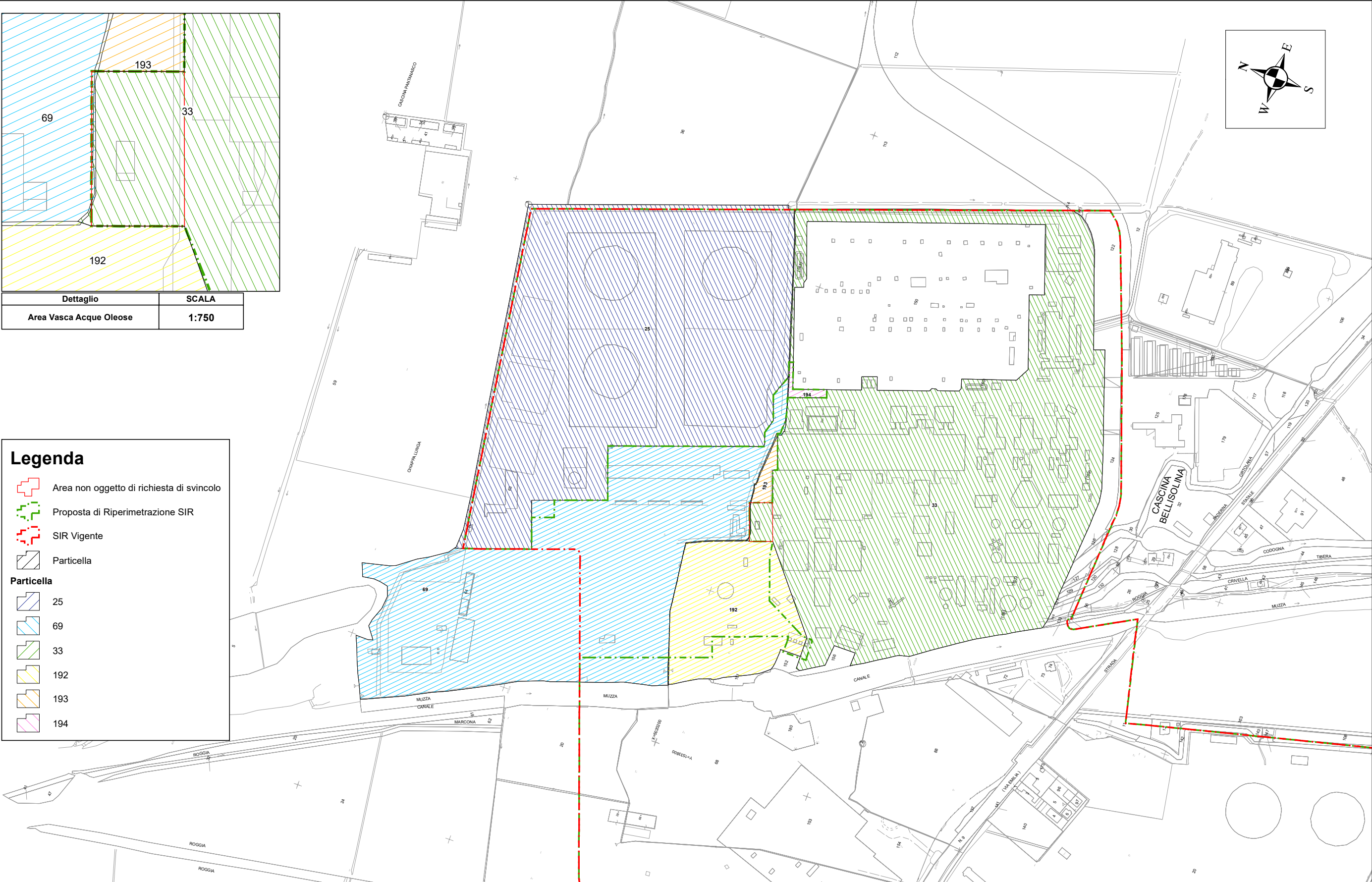
Dettaglio	SCALA
Area Vasca Acque Oleose	1:750

Legenda

- Area non oggetto di richiesta di svincolo
- Proposta di Riperimetrazione SIR
- SIR Vigente
- Particella

Particella

- 25
- 69
- 33
- 192
- 193
- 194



 PRODUZIONE							TITOLO		Commissa	
							Figura n.		TZ-New	
							3	Mappa catastale	Sito	
	01	Aggiornamento Mappali e Perimetro SIR	28 - 07 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.	FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	
	00	Prima emissione	06 - 07 - 2021	A.G.	A.G.	A.D.	HSE, Asset Manag. and Permitting		1:3.000	
INDICE REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE		DATA	Elaborato	Verificato	Approvato			Indice di Revisione	
									01	
									Formato	A2

**Area 1**

U.O. 4 – Sistemi verdi - Servizi a Rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. , class. 9.5.4/356

Spett.le

Allegati n.=

Regione Lombardia
D.G. Ambiente e Clima
Struttura Economia circolare, usi della materia e bonifiche
U.O. Bonifiche
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Lodi,

e p.c. Spett.li

EP Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso
Via Emilia, 12/A
26836 Montanaso Lombardo (LO)
pec: epproduzione@pec.it

ARPA Lombardia
Dipartimento di Pavia e Lodi
U.O. Bonifiche e Attività Estrattive
Via San Francesco, 13
26900 Lodi
pec: dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. Salute e Ambiente
Via Statuto, 5
20121 Milano
pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Comune di Montanaso Lombardo
Via Garibaldi, 28
26836 Montanaso Lombardo (LO)
pec: comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it

Comune di Tavazzano con Villavesco
Piazzale 24 Novembre, 1
26838 Tavazzano con Villavesco (LO)
pec: tavazzano@cert.elaus2002.net

Oggetto: **EP Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso, sita in Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia 12/A.**
Osservazioni in merito alla richiesta di ripermetrazione del sito di interesse regionale ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/06.

In riferimento alla Vostra prot. n° 61325 del 09/07/21 (prot. Provincia di Lodi n° 21934/21), si formulano le seguenti osservazioni relativamente a quanto in oggetto.

Premesso che non risulta che la procedura di ripermetrazione di un sito da bonificare sia

codificata normativamente, né oggetto di specifiche linee guida tecniche, si ritiene che il principio base cui fare riferimento debba essere quello di consentire lo stralcio solo delle porzioni direttamente interessate da indagini in contraddittorio che ne abbiano escluso la contaminazione o, comunque, per le quali siano state preventivamente valutate e ritenute rappresentative indagini effettuate in un intorno significativo. In altre parole che - come peraltro avvenuto in occasione della ripermimetrazione del sito in oggetto effettuata con D.D.U.O. 5872/09 - le porzioni da stralciare debbano essere ricomprese nel perimetro delle aree indagate, così come rappresentato negli elaborati del piano di caratterizzazione approvato ed a prescindere dall'individuazione catastale delle stesse (preferibilmente, ma non necessariamente, coincidenti con interi mappali).

Nel caso specifico, dall'esame degli elaborati grafici si rilevano alcuni disallineamenti, potenzialmente anche solo per motivi grafici, tra il perimetro delle aree oggetto di caratterizzazione indicato nel piano approvato con D.D.S. 6419/20 e quello indicato come "Area oggetto d'indagini" nell'istanza di ripermimetrazione, in particolare nei settori sud-orientale (zona trasformatori Gruppo 8) e occidentale (aree comprese tra Ex Gruppo 9 e Canale Muzza; opera di presa Gruppi 7-8), che si ritiene debbano essere opportunamente verificati e giustificati.

Pare inoltre non esservi piena corrispondenza tra le aree di cui sopra ed i mappali catastali di cui viene richiesto lo stralcio dal sito, per quanto, stante la differente base cartografica e non essendo stato riportato in Figura n. 3 il confine dell'area oggetto di ripermimetrazione, non sia possibile effettuare una verifica puntuale. Ciò risulta evidente, in particolare, per il mappale provvisorio "25_AAA", condizione che mette in evidenza una possibile errata perimetreazione del SIR originario che si ritiene debba essere verificata ed eventualmente aggiornata (a tal proposito, si coglie l'occasione per chiedere di poter ricevere lo shapefile del perimetro del SIR georeferenziato nel sistema di riferimento WGS84/UTM Zona 32N - EPSG 32632, affinché lo stesso risulti compatibile con lo standard adottato sul territorio regionale).

Prendendo atto infine della validazione dei risultati della caratterizzazione integrativa di cui alla nota di ARPA Lombardia prot. n° 108101 del 07/07/21 e richiamando il verbale del sopralluogo del 01/04/21 (allegato in copia alla nota di EP Produzione S.p.A. prot. n° 0000108-2021-81-7 P del 06/04/21 - prot. Provincia di Lodi n° 11271/21), si ritiene che, quale presupposto dell'eventuale ripermimetrazione del sito, il Proponente debba integrare la documentazione fornita con nota prot n° 0000192-2021-81-7 P del 28/05/21 (prot. Provincia di Lodi n° 17727/21) in merito ai lavori di demolizione della "tettoia stazione pompaggio combustibili", fornendo indicazioni più precise relativamente a:

- cronologia delle attività;
- provenienza, anche in termini di ubicazione areale, dei rifiuti in cumulo con evidenze organolettiche di contaminazione da idrocarburi descritti nel verbale di sopralluogo (codice EER 170904) e di quelli di cui al codice 170903* elencati nella relazione descrittiva redatta dalla Soc. DESPE S.p.A.;
- analisi di caratterizzazione/classificazione dei rifiuti di cui sopra e relativi formulari di identificazione;
- ubicazione dei serbatoi di cui alla nota di EP Produzione S.p.A. prot. n° 0000240-2020-81-7 P del 13/07/20 (allegata al prot. n° 0000108-2021-81-7 sopra richiamato, ma senza l'annessa planimetria) ed aggiornamenti sullo stato degli stessi, con particolare riferimento a quelli eventualmente ricadenti nelle aree oggetto di ripermimetrazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)

Referente della pratica:
Dott. Gianluca Villani
tel. 0371.442234 fax: 0371.416027
e-mail: gianluca.villani@provincia.lodi.it

www.provincia.lodi.it

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 27 luglio 2021 - n. 10305

Attuazione della garanzia giovani fase 2 in Lombardia, Avviso Multimisura (d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018) - Provvedimenti attuativi: overbooking controllato

LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE
E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI TRASVERSALI
ORGANISMO INTERMEDIO GARANZIA GIOVANI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12 marzo 2013 fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su una «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile», aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamati

- il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

- la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia (agli atti dell'ufficio);

Visto l'art. 3 della Convenzione bilaterale con ANPAL, con il quale sono delegate a Regione Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio, le funzioni di gestione del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, disciplinate dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 e con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 99.708.291,78;

Richiamato il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 «Approvazione Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia» con cui è stato approvato l'Avviso Multimisura con una dotazione finanziaria di € 60.158.685,00;

Richiamato il d.d.g. n. 2383 del 23 febbraio 2021, con il quale, a seguito della rimodulazione finanziaria del PAR fase II, è stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Avviso Multimisura ad un totale di € 64.658.685,00, di cui € 63.658.685,00 sono finalizzati al rimborso delle spese sostenute dagli operatori per l'erogazione dei servizi di politica attiva e € 1.000.000,00 è destinato al rimborso delle indennità di tirocinio extracurricolare nei confronti delle imprese ospitanti;

Considerato che l'importo prenotato delle doti attivate dagli operatori per l'erogazione dei servizi di politica attiva ha esaurito la dotazione finanziaria dell'Avviso;

Considerato che sulla base di un tasso di avanzamento finanziario del 33% a fine giugno, corrispondente al rapporto tra importo rendicontato e prenotato per i servizi rendicontati e non conclusi, la soglia massima entro cui gli operatori possono prenotare le doti è stata innalzata a € 136.968.511,50;

Visto che alla data del 19 luglio 2021, gli operatori hanno prenotato un importo di € 131.030.486, rispetto al quale si stimano economie per circa 80 milioni di euro secondo un tasso di avanzamento finanziario che si è mantenuto stabile al 33%;

Ritenuto, allo scopo di massimizzare i livelli di spesa rimettendo in circolo le economie maturate e dare continuità al finanziamento delle misure dell'Avviso, di approvare il sistema di «overbooking controllato», di cui all'allegato A;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la soglia massima di prenotazione delle doti per l'Avviso Multimisura Garanzia Giovani in Bandi Online, sulla base della metodologia approvata, a partire dal p.v. 28 luglio 2021;

DECRETA

1. di approvare il sistema di «overbooking controllato» (allegato A) quale meccanismo di rifinanziamento finalizzato ad assicurare continuità all'attuazione delle misure dell'avviso e massimizzare i livelli di spesa rispetto alla dotazione finanziaria disponibile;

2. di adeguare la soglia massima di prenotazione delle doti per l'Avviso Multimisura Garanzia Giovani in Bandi Online, sulla base della metodologia approvata, a partire dal p.v. 28 luglio 2021;

3. di stabilire che in concomitanza di verifiche periodiche sull'andamento della spesa l'Organismo Intermedio del PON IOG di Regione Lombardia potrà valutare la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking, definendo la nuova soglia massima dell'importo prenotabile sulla base della metodologia approvata;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Giuseppina Panizzoli

ALLEGATO A**Programma Garanzia Giovani Fase 2 - Avviso Multimisura (D.D.G. n.19738 del 24.12.2018): sistema di overbooking controllato**

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di rendere disponibili ai fini della prenotazione risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

In concomitanza di verifiche periodiche sull'andamento della spesa, Regione Lombardia valuterà la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking definendo la nuova soglia massima dell'importo prenotabile.

Regole di calcolo

- ✓ Per la quantificazione delle economie è calcolata la differenza tra l'importo assegnato sulla base delle prenotazioni effettuate e l'importo effettivamente rendicontato per i servizi richiesti che, sul sistema informativo Bandi Online risultano in "stato":
 - "Rendicontato"
 - "Bozza Richiesta liquidazione"
 - "Pronto per la liquidazione"
 - "Richiesta liquidazione"
 - "Liquidabile"
 - "Liquidato"
 - "Non liquidabile"
 - "Tirocinio confermato".
- ✓ Al risultato della suddetta differenza viene sommato l'assegnato per i servizi in stato "non concluso" che corrispondono a servizi non rendicontati entro i termini previsti, servizi non erogati o per i quali non è stato raggiunto il risultato previsto dall'Avviso e il valore dei servizi istruiti dichiarati non pagabili;
- ✓ Sulla base del rapporto tra l'importo rendicontato e quello assegnato per i servizi richiesti e per i servizi non conclusi, viene calcolata la percentuale di avanzamento finanziario. Il valore reciproco della percentuale rappresenta il moltiplicatore di spesa.
- ✓ L'applicazione del moltiplicatore allo stanziamento dell'Avviso consente di determinare la soglia massima di overbooking raggiungibile.

D.d.u.o. 28 luglio 2021 - n. 10358
Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i Giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualificativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante

la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di il livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007);

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3176015
ID_BENEFICIARIO	128613
ID_SEZIONE	23849 Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

IMPORTO ASSEGNATO	€ 63.632,25
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0212427
DATA PROTOCOLLO	26 luglio 2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r., n. 4185 del 13 gennaio 2021, «Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

deleghe assessorili;

- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO – IMPORTO ASSEGNATO €. 63.632,25 RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021.0212427;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

La dirigente
Brunella Reverberi

D.d.u.o. 28 luglio 2021- n. 10373

Determinazioni relative all'avviso pubblico Formare per Assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze di cui al d.d.u.o n. 9190 del 6 luglio 2021 - Indicazioni in merito ai contratti di apprendistato

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

MERCATO DEL LAVORO

Vista la d.g.r. n. XI/4922 del 21 giugno 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per dare attuazione alla misura «Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» prevedendo:

- un pacchetto di incentivi occupazionali per le imprese che assumono i destinatari che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni;
- la dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00 di Euro;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie della misura, sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto;
- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- del «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

Considerato che gli indirizzi della delibera della Giunta sopra richiamata hanno previsto le seguenti determinazioni che caratterizzano la Misura:

- il riconoscimento del contratto in apprendistato;
- l'esclusione dalla misura a coloro che sono fruitori di misure regionali di politica attiva già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi previste nella stessa iniziativa;

Richiamato il d.d.u.o n. 9190 del 6 luglio 2021 con il quale è stato approvato l'«Avviso pubblico formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze»;

Considerato che:

- l'apprendistato di primo livello - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - art. 43 d.lgs. 81/2015 e quello di terzo livello - apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, art. 45 d.lgs 81/2015 sono finanziati con misure regionali attraverso il sistema della dote;
- per l'apprendistato di secondo livello (art. 44 del D.lgs.81/2015) la formazione esterna costituisce una componente essenziale dell'impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantito con il finanziamento pubblico attraverso i bandi provinciali e risorse statali ripartite da Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno, al fine di non sovrapporre finanziamenti e agevolazioni regionali e nazionali già esistenti che riguardano l'apprendistato e quindi evitare anche il doppio finanziamento sulle stesse spese di costo, di stabilire le seguenti determinazioni nell'ambito dell'Avviso Formare per assumere di cui al d.d.u.o. n. 9190 del 6 luglio 2021:

Incentivo occupazionale

È ammissibile qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).

Voucher formativi

Apprendistato di I e III livello (artt. 43 e 45 del d.lgs. 81/2015),

Per l'apprendistato di I e III livello (artt. 43 e 45 del d.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa.

Qualora necessaria può essere finanziata, esclusivamente la formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1°A «Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS» dell'Avviso.

Apprendistato di II livello (art. 44 del d.lgs.81/2015)

Per l'apprendistato di II livello (ex art. 44 del d.lgs. 81/2015), la formazione nell'ambito dell'Avviso:

- è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell'impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali;
- deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia. I corsi dovranno essere inseriti nell'offerta formativa ID 404 «Percorsi Professionalizzanti»;
- nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla d.g.r. n. 4676/15 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il Primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all'interno dei Cataloghi Provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di Programmazione provinciale

Voucher di selezione e ricerca del personale

Il voucher è ammissibile unicamente per l'apprendistato di II livello. E' invece escluso per l'apprendistato di I e III livello.

Considerato pertanto necessario modificare i seguenti paragrafi dell'Avviso Formare per Assumere par. B.1 «Caratteristiche generali dell'agevolazione - Sezioni: Voucher per la formazione e Voucher per i servizi di ricerca e selezione;

Considerato che le determinazioni sopra richiamate risultano coerenti con gli indirizzi della delibera di Giunta N. 4922/2021;

Ritenuto pertanto, di approvare la versione aggiornata dell'«Avviso Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 9190 del 6 luglio 2021;

Ritenuto di far salve le altre disposizioni vigenti dell'avviso e gli altri allegati già pubblicati con d.d.u.o n. 9190/2021;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

- il decreto 8 gennaio 2021, n. 677 con cui il Presidente ha proceduto all'adeguamento della composizione della Giunta attraverso l'affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 «I Provvedimento organizzativo 2021», con cui si stabilisce di costituire, sopprimere e rimodulare le Direzioni, ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione a seguito dell'affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del Presidente 677/2021;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento organizzativo 2021», con la quale sono stati attribuiti nuovi incarichi dirigenziali;
- la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale viene approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento organizzativo 2021», con la quale vengono apportate ulteriori modifiche organizzative ed assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, con conseguente avvio dell'operatività del nuovo assetto organizzativo, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021;

DECRETA

1. di stabilire le seguenti determinazioni per «Avviso Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» di cui al d.d.u.o n. 9190 del 6 luglio 2021 relative al riconoscimento dei contratti di apprendistato:

Incentivo occupazionale

È ammissibile qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).

Voucher formativi

Apprendistato di I e III livello (artt. 43 e 45 del d.lgs. 81/2015),

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

Per l'apprendistato di I e III livello (artt. 43 e 45 del d.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa.

Qualora necessaria può essere finanziata, esclusivamente la formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1°A «Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS» dell'Avviso.

Apprendistato di II livello (art. 44 del d.lgs. 81/2015)

Per l'apprendistato di II livello (ex art. 44 del d.lgs. 81/2015), la formazione nell'ambito dell'Avviso:

- è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell'impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali;
- deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia. I corsi dovranno essere inseriti nell'offerta formativa ID 404 «Percorsi Professionalizzanti»;
- nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla d.g.r. n. 4676/15 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il Primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all'interno dei Cataloghi Provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di Programmazione provinciale

Voucher di selezione e ricerca del personale

Il voucher è ammissibile unicamente per l'apprendistato di II livello. E' invece escluso per l'apprendistato di I e III livello.

2. di stabilire che le determinazioni di cui al punto precedente decorreranno a partire dalla data del 29 luglio 2021;

3. di approvare la versione aggiornata dell'«Avviso Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 9190 del 6 luglio 2021;

4. di far salve le altre disposizioni vigenti dell'avviso;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 4033/2021;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

_____ • _____



Regione
Lombardia

Allegato A

Avviso pubblico

**Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a
voucher per l'adeguamento delle competenze**

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.	
B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dell'agevolazione	
C.3 Istruttoria	
C.3.a Modalità e tempi del processo	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C.3.c Integrazione documentale	
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Ispezioni e controlli	
D.4 Monitoraggio dei risultati	
D.5 Responsabile del procedimento	
D.6 Trattamento dati personali	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.8 Diritto di accesso agli atti	
D.9 Riepilogo date e termini temporali	
E.1 Allegati	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021, si propone di superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.

A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- il Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con D.G.R. n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.C.R. XI/64;
- la D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro, modificato dalle Comunicazioni C(2020) 6341 final del 11/9/2020 State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy, C(2020) 9121 final del 10/12/2020 State Aid SA.59655 (2020/N) – Italy, C(2020) 9300 final del 15/12/2020 State Aid SA.59827 (2020/N) – Italy e C(2021) 2570 final del 09/04/2021 State Aid SA.62495 (2021/N) – Italy;
- D.G.R. n. XI/3372 del 14 luglio 2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
- Delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro;
- D.G.R. n. XI/4398 del 10 marzo 2021, Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro;

- D.G.R. n. XI/4922 del 21 giugno 2021, Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze.

A.3 Soggetti beneficiari

Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.¹;
- i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

¹ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Regione Lombardia intende concorrere all’innalzamento della qualità del lavoro, collegando l’incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi. Pertanto, le imprese beneficiarie del presente Avviso si impegnano a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Si richiama, a tal fine, la disciplina in materia², al cui rispetto è preposto l’Ispettorato del Lavoro. Il perimetro dei contratti collettivi nazionali che rispondono ai livelli di tutela previsti dai contratti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale potrà essere ulteriormente definito e qualificato con l’adozione del sistema di codifica da parte del CNEL³.

A.4 Soggetti destinatari

Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l’assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, Formazione continua - Fase VI.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 5.000.000,00.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, sottoscritto

² Legge 296/2006 all’art. 1, comma 1175 “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

³ art. 16 -quater del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazione) 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un'agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo "Incentivo occupazionale". È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, eventualmente anche prima dell'assunzione.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un'Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-ifp-ifl>. Unicamente per la formazione permanente e di specializzazione, l'operatore potrà utilizzare una sede occasionale, facendo ricorso alle procedure in uso.

Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la **durata di minimo 40 ore**, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato 1B) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell'operatore accreditato, all'interno delle specifiche offerte formative di cui all'Allegato 1C, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di voucher, dovrà acquisire dall'operatore il **codice identificativo** del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un **attestato di partecipazione** rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all'Allegato 2;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da **enti diversi dagli operatori accreditati regionali** esclusivamente se finalizzati **all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni** elencati all'Allegato 1A. In tal caso non è previsto l'utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.

Con riferimento ai servizi formativi relativi ad assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa quanto segue:

- per l'apprendistato di I e III livello, la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1A del presente Avviso;
- per l'apprendistato di II livello (ex. art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione:
 - è obbligatoria;
 - deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia;
 - i corsi dovranno essere inseriti nell'offerta formativa ID 404 "Percorsi Professionalizzanti";
 - nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR n. 4676/15 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il Primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all'interno dei Cataloghi Provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di Programmazione provinciale.

Voucher per i servizi di ricerca e selezione

L'azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi fino a un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro>

Sono riconosciuti i servizi attivati a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, fruiti e conclusi precedentemente all'assunzione del destinatario.

Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non è riconosciuto qualora:

- i servizi siano erogati dopo l'assunzione.;
- l'assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato ex. artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015 (c.d. di I o III livello).

L'importo dei voucher assegnati in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti dei soggetti beneficiari del voucher. Eventuali importi sostenuti superiori al valore dei voucher ammessi saranno a carico dei beneficiari stessi. Ai fini della riconoscibilità delle spese, l'IVA è da considerare non ammissibile.

Incentivo occupazionale

L'incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.

L'incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono ammessi all'incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

REGIMI DI AIUTO

L'agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell'agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "*de minimis*" la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023.

Pertanto, in fase di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al soggetto richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria possono partecipare alla misura optando esclusivamente per il regime di aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19".

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del RNA e alla registrazione del finanziamento, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati.

B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i

Gli aiuti di Stato sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, come prorogato dall'aiuto SA.62495, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020)

1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’aiuto non deve superare i 270.000,00 euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime “de minimis” (cfr. lett. da a) a k) dell’art. 1 del Reg. (UE) 717/2014). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’aiuto non deve superare i 225.000,00 euro per impresa.

Gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto SA.62495.

In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell’aiuto SA.62495, le concessioni che sono successive al 31 dicembre 2021 (termine di validità dell’attuale aiuto SA.57021 - SA.58547 - SA.59655 - SA.59827 - SA.62495), avverranno in Regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore “de minimis”

L’agevolazione è riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore “de minimis”, con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di “impresa unica”. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;

- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l’agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L’aiuto “de minimis” è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l’ammontare massimo di aiuti “de minimis” che un’impresa unica può ricevere, incluso l’aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l’esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati “de minimis” e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l’attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l’aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento;
- attestati di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Per i professionisti che esercitano l’attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

L’agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri “aiuti di Stato” concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di “de minimis”.

Qualora la concessione dell’aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, l’agevolazione sarà concessa d’ufficio nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare d’ufficio l’inquadramento del regime di aiuto qualora, in fase di istruttoria, risultassero errori in tale ambito da parte del beneficiario tali da comportarne l’esclusione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il datore di lavoro, successivamente all’assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell’agevolazione, comprensiva di voucher per la formazione, di incentivo occupazionale e di voucher per i servizi di ricerca e selezione (se utilizzati).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.

La presentazione delle domande decorre dal **26/07/2021** alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il **30/06/2022** alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

L'accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza.

Per avere informazioni dettagliate sulle modalità di autenticazione è possibile accedere al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online>

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale che verrà reso disponibile all'interno del sistema informativo alla data di apertura dell'Avviso.

Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi Online per soggetti non registrati.

Prima di presentare domanda di concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve:

1. registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
2. procedere alla fase di profilazione all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
 - l'attribuzione delle credenziali alla persona fisica incaricata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la compilazione della domanda;
 - la compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e dell'Atto costitutivo recante le cariche associative.
3. attendere la validazione: i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il soggetto richiedente deve compilare la domanda secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4;
- Documentazione relativa alla concessione di aiuti di Stato, secondo lo schema di cui all'Allegato 5.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra, costituirà causa di inammissibilità della domanda di concessione dell'agevolazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme

elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo dall'apposita sezione del Sistema Informativo. L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di concessione dell'agevolazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante *“Invia al protocollo”*.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di concessione dell'agevolazione.

Dopo l'invio della domanda di concessione dell'agevolazione non sono ammesse variazioni rispetto ai destinatari pena la revoca dell'agevolazione stessa. Non sono ammessi cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario dell'agevolazione che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale, pena la decadenza dell'agevolazione.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dell'agevolazione

L'agevolazione è assegnata con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dell'agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di concessione dell'agevolazione, effettua l'istruttoria della domanda.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei destinatari, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti ai paragrafi A.3 e A.4;
- la completezza e correttezza delle informazioni di cui al paragrafo B.1;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti al paragrafo C.1;
- completezza della domanda e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. CCIAA, RNA, Agenzia delle Entrate).

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto beneficiario dell'agevolazione verrà inviata anche una comunicazione via mail all'indirizzo di posta elettronica del referente indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile di Procedimento comunica l'esito dell'istruttoria a ciascun beneficiario tramite sistema informativo all'indirizzo mail dichiarato nella domanda di concessione dell'agevolazione, specificando l'entità dell'agevolazione, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene con tempistiche e modalità diverse a seconda della tipologia di voucher/incentivo richiesto in erogazione.

Erogazione del voucher per la formazione e per i servizi di ricerca e selezione avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione.

L'erogazione dell'incentivo occupazionale può avvenire:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia dell'incentivo.

L'atto di liquidazione dell'agevolazione verrà adottato entro 45 giorni solari dalla data della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata. La documentazione allegata alla domanda di liquidazione verrà verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Erogazione del voucher per i servizi di ricerca e selezione e del voucher per la formazione

Una volta concessa l'agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione, allegando:

- domanda di liquidazione (servizi di ricerca e selezione o formazione), sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- copia della fattura/altro documento contabile quietanzato, emessa dall'operatore incaricato dei servizi. La fattura dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico Formare per assumere⁴", oltre che l'indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di erogazione e del destinatario (o dei destinatari) coinvolto/i: titolo del corso, codici fiscali dei destinatari;
- Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura/altro documento contabile, indicante in maniera inequivocabile il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al servizio fruito. Nella causale del versamento devono essere specificati i riferimenti al servizio (titolo del Corso, ID corso se del caso, CF partecipanti al servizio). Il bonifico deve essere in stato confermato/eseguito e pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico⁵;
- soltanto per il voucher per la formazione l'attestato di partecipazione (in caso di patentino/certificazione anche copia dello stesso).

Qualora i servizi siano stati fruiti da più destinatari, la fattura dovrà riportare l'indicazione di tutti i nominativi e codici fiscali degli stessi. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute.

Erogazione dell'incentivo occupazionale

L'erogazione dell'incentivo occupazionale avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia dell'incentivo.

Erogazione a rimborso

Il soggetto richiedente può trasmettere, trascorsi 12 mesi dall'assunzione ed entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione dell'incentivo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, allegando:

- buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;

⁴ Nel caso in cui, per motivi derivanti dalle limitazioni del proprio sistema gestionale, il soggetto erogatore del servizio non possa apporre la dicitura descritta nel campo note o nell'oggetto della fornitura elettronica, è possibile assolvere all'obbligo producendo in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni

⁵ Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali

- documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità;
- eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

L'incentivo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro.

Erogazione in un'unica soluzione anticipata

Il soggetto richiedente presenta, trascorsi almeno 180 giorni dall'assunzione del lavoratore, la domanda di liquidazione anticipata.

In tal caso, il datore di lavoro deve stipulare, a favore della Regione Lombardia, una fidejussione, di durata annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione. L'importo della fidejussione deve essere pari all'importo dell'anticipazione richiesta e maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. La fidejussione può essere rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- domanda di liquidazione anticipata dell'incentivo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- copia della fidejussione, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

Il datore di lavoro dovrà inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito dell'incentivo.

Successivamente, trascorsi 12 mesi dall'assunzione, e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Comunicazione della conclusione dell'incentivo occupazionale;
- buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;
- documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità (Bonifici Bancari con codice definitivo di avvenuta esecuzione con evidenza della data e dettaglio dell'esito);
- eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

L'incentivo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro. In tal caso l'incentivo sarà riconosciuto per le mensilità effettivamente erogate fermo restando la riparametrazione del punto precedente.

All'esito positivo delle verifiche della regolarità della documentazione presentata, la fidejussione verrà svincolata ed al soggetto richiedente verrà inviata la Comunicazione di svincolo della fidejussione trasmessa via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online. I costi della fidejussione non sono rimborsabili.

Ai fini della concessione di agevolazione pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di agevolazioni pubbliche.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza dell'agevolazione concessa.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di concessione dell'agevolazione e in fase di domanda di liquidazione, ivi compresa la documentazione attestante tutti i versamenti effettuati al lavoratore.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto:

- al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);

- l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online inviando la Comunicazione di Rinuncia. In caso di rinuncia dell'agevolazione successiva all'erogazione dello stesso Regione Lombardia, adotterà le opportune azioni di recupero delle somme eventualmente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso e, solo a recupero avvenuto, procederà allo svincolo della fidejussione presentata.

L'agevolazione assegnata è soggetto a decadenza o revoca totale con decreto del responsabile del procedimento amministrativo, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dal Regime di aiuti di Stato scelto.

Le domande ammesse per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare l'agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, l'indicatore individuato è il seguente:

Numero di soggetti beneficiari

Regione Lombardia, ai fini di monitoraggio, entro 24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, verificherà la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e della sede di lavoro sul territorio lombardo.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Mercato del Lavoro e Politiche attive della Direzione generale Formazione e Lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 6.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: formareperassumere@regione.lombardia.it

Per assistenza informatica sull’utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:

- Email: bandi@regione.lombardia.it
- Numero verde: 800.131.151

Scheda informativa⁶

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l’adeguamento delle competenze
DI COSA SI TRATTA	Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021, si propone di superare il <i>mismatch</i> tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un’opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si

⁶ La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

	inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.
TIPOLOGIA	Agevolazione a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: • le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; • gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); • le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata; • le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 5.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un'agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto. L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili. <i>Voucher per la formazione</i> Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo "Incentivo occupazionale". È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, eventualmente anche prima dell'assunzione. <i>Voucher per i servizi di ricerca e selezione</i> L'azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. <i>Incentivo occupazionale</i>

	L'incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue: • Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000 • Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000 • Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000 • Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000 A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. L'incentivo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche: • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.
DATA DI APERTURA	26/07/2021, ore 12.00
DATA DI CHIUSURA	30/09/2023, ore 12.00
COME PARTECIPARE	I soggetti richiedenti devono presentare domanda di concessione dell'agevolazione esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto A.3 dell'Avviso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it. Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare: • Email: bandi@regione.lombardia.it • Numero verde: 800.131.151

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Allegato 7).

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it. La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprendivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24/05/2005).

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di concessione dell'agevolazione	Dal 26/07/2021
Presentazione delle domande di liquidazione	Fino al 30/09/2023

E.1 Allegati**Allegato 1A**

Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS

INFORMATICA (patentini o titoli equivalenti attestanti le competenze necessarie all'utilizzo di determinati dispositivi/metodologie)

- JAVA OCA
- MICROSOFT
- CISCO
- ALFRESCO
- ORACLE
- VMWARE
- LIFERAY
- ECDL
- Google
- Amazon
- PEKIT
- ITIL v2 Foundations
- Certificazioni per il Networking
- Certificazione EIPASS (in alternativa a ECDL e IC3)

ALIMENTARE (certificazioni di qualità)

- BRC IFS
- ISO 22000
- HACCP

VERDE (Certificazioni nel settore "patentini verdi" per ottenere l'abilitazione all'utilizzo di specifici macchinari)

- motosega, taglia erba, taglia siepi e soffiatore.

COSTRUZIONI E IMPIANTI (abilitazione e formazione degli operatori, per l'utilizzo di determinate attrezzature ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 73) dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru a mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori con semoventi a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompa per calcestruzzo

TRASPORTI patenti di guida di categoria superiore e certificazioni necessarie all'abilitazione al trasporto pubblico locale, al trasporto merci, al trasporto ferroviario

- autobus di linea, pullman turistici, autocarri per trasporti merci, ecc.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Sono riconosciuti i corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di una certificazione tra quelle individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del Decreto Ministero Istruzione n. 3889 del 7 marzo 2012

ALTRI Patentini o certificazioni di mercato per lo svolgimento di ulteriori specifiche mansioni

- Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
- Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, inclusi preposti con funzione di vigilanza
- Addetti e preposti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi
- Patentino Frigorista
- Patentino Saldatore (varie specializzazioni)
- Patentino Ascensorista e montacarichi
- Patentino Gas Tossici
- Installatore di cappotti termici con sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
- Operatore di apparecchiature e di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra
- Patenti operatore droni ENAC.

Esclusivamente per i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle certificazioni o patentini di cui all'elenco, è ammesso lo svolgimento di attività formative **anche da parte di enti non accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale**, che abbiano nel proprio statuto o in altro documento amministrativo riferimento alle attività di formazione.

L'elenco non ha carattere esaustivo. È possibile chiedere alla Direzione Generale Formazione e Lavoro, tramite richiesta pec a lavoro@regione.lombardia.it di integrare l'elenco dei patentini e delle certificazioni di mercato sulla base di norme di legge e/o disposizioni di enti certificatori universalmente riconosciuti dal Mercato del Lavoro.

Allegato 1B**Percorsi finalizzati a formare figure regolamentate e percorsi regolamentati erogabili da Enti accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS**

Nell'ambito dei percorsi regolamentati o abilitanti sono finanziabili solo i percorsi di cui al presente elenco.

• FIGURE REGOLAMENTATE/ABILITANTI

- Operatore Socio Sanitario – DGR 18 luglio 2007 n. 5101
- Somministrazione alimenti e bevande - DGR 1 dicembre 2010 n. 887
- Agenti di commercio DGR 1 dicembre 2010 n. 887
- Responsabile Tecnico di Tintolavanderia - DDUO N. 13659 Del 11/11/2020
- Conduttore Impianti Termici - DDUO 7 marzo 2012 n. 1861
- Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - DDUO 5 agosto 2014 n. 7558
- Fitosanitari - DGR XI /1376 del 11/03/2019
- Interventi assistiti animali - D.g.r. 18 aprile 2016 - n.X/5059
- Manutentore del verde - DDUO n. 5777 del 23 aprile 2018
- Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER - DDUO n. 14744 del 24 novembre 2017
- Gommisti e Carrozzeri – DDUO n. 17342 del 28 novembre 2019
- Assistente di Studio Odontoiatrico – Delibera di Giunta regionale n. XI/814 del 19 novembre 2018
- Generatori di vapore – DM 94 del 7 agosto 2020
- Addetto al controllo - DDUO N. 3310 del 01/04/2010
- Agente di Affari in Mediazione - DGR 1 dicembre 2010 n. 887

• PERCORSI REGOLAMENTATI

- Ausiliario Socio Assistenziale – DGR 24 luglio 2008 n. 7693
- Operatore Forestale Specializzato DDUO n. 15113 del 02/12/2020
- Istruttore Forestale DDUO n. 15113 del 02/12/2020
- Responsabile tecnico per attività di panificazione- DDUO. 13 aprile 2015 - n. 2864
- Direttore Tecnico Attività Funebre Operatore funebre – Addetto al trasporto cadavere - DDUO 22 febbraio 2012 n. 1331
- Gestore di Rifugi DGR XI/1736 DEL 10/06/2019

I percorsi formativi di cui al presente elenco possono essere svolti esclusivamente dagli enti accreditati alle sezioni A e B dell'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale (art. 25 della L.R. 19/07 e relativi provvedimenti attuativi), le Università del sistema universitario lombardo, e le Fondazioni ITS costituite ai sensi del DPCM del 25/01/2008 con sede in Regione Lombardia, autorizzate all'erogazione della formazione non ordinamentale ai sensi dell'ordinamento regionale secondo la D.G.R. n. 2412/2011 e il decreto n. 10187/2012 (allegato 1, art. 2).

Allegato 1C
Offerte formative

ID OFFERTA	N. OFFERTA	DESCRIZIONE
334	404	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI
335	405	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 1 BLOCCO
337	407	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 2 BLOCCO
338	408	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 3 BLOCCO
339	409	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 4 BLOCCO
340	410	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 5 BLOCCO
341	411	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI ABILITANTI - 6 BLOCCO
342	412	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI REGOLAMENTATI - 1 BLOCCO
343	413	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI REGOLAMENTATI - 2 BLOCCO
345	414	FORMARE PER ASSUMERE - PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento ai “Percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, sono ammissibili esclusivamente i seguenti percorsi:

- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo A
- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo B
- R1) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Modulo C
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (40 h)
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (60 h)
- R2) Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP)- Aggiornamento Modulo B (100 h)
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi A
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi B
- R3) Addetto al Pronto Soccorso Aziendale Aziende Gruppi C
- R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze Aziende Gruppo B-medio rischio
- R4) Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio e Gestione delle emergenze Aziende Gruppo C-alto rischio
- R5) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento Aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- R6) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Aggiornamento Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori
- A1) Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi
- A2) Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi Modulo A – Specifico Pratico

- A2) Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi Modulo B – Specifico Pratico
- A3) Preposti alla sorveglianza di Addetti all'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi
- A4) Patentino regionale abilitante all'esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru a torre
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru mobili
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di gru per autocarro
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di trattori agricoli o forestali
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- A5) CORSI SICUREZZA ex art 73, D.Lgs 81/08 Conduzione di pompe per calcestruzzo

Allegato 2

 	Regione Lombardia
Logo ENTE EROGATORE	
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	
PERCORSO FORMATIVO	
 I sig./ra. (dati identificativi del destinatario): Cognome Nome _____ Nato/a il _____ a _____ Prov. _____ Codice fiscale _____	
HA PARTECIPATO AL PERCORSO FORMATIVO	
 ☐ Titolo _____ ID _____ ☐ Titolo _____ ID _____ finalizzato all'acquisizione di (inserire dati identificativi tipologia abilitazione professionale/figura professionale regolamentata di cui al d.d.u.o. 12453 del 20.12.12) _____	
presente nel Catalogo regionale dell'offerta formativa previsto nell'ambito dell'Avviso "Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze" (di cui alla DGR XI/4922 del 21.06.2021)	
 ☐ Titolo: _____ finalizzato all'acquisizione di (inserire dati identificativi e completi di patentini o di specifiche certificazioni) _____	
erogato da (dati identificativi dell'Ente erogatore): _____	
Dal ____ al ____ per un totale complessivo di ore di frequenza pari a _____	
Luogo, data _____	
Il destinatario <i>Firma olografa per accettazione</i>	L'Ente erogatore (denominazione) <i>Firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma</i>

Allegato 3

 Regione
Lombardia

AVVISO PUBBLICO “FORMARE PER ASSUMERE”
INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L’ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE
DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

DG Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id domanda:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a Prov. il
residente in via n.
Comune Prov. C.A.P. codice
fiscale Tel.
Email

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000;

in qualità di:

☐ Legale rappresentante

☐ Delegato con poteri di rappresentanza⁷

(Denominazione/Ragione sociale) con sede legale
in via, n. Comune Prov. C.A.P.
Pec Tel Email
CF P.IVA (specificare solo se in possesso di partita
IVA) Natura giuridica (classificazione Istat)

☐ Iscrizione C.C.I.A.A. - numero

☐ Iscrizione Registro regionale degli Enti del Terzo Settore - numero

☐ Iscrizione Registro regionale delle persone giuridiche - numero

sede operativa in via, n., Comune Prov.
C.A.P.

☐ Soggetto in possesso di partita IVA

(Denominazione/Ragione sociale) con P.IVA
numero data di rilascio Natura
giuridica con domicilio fiscale in via n.
Comune Prov. C.A.P. Pec
Tel Email

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

- che (nome e cognome del lavoratore assunto), nato/a a
il età, residente a in
n. Comune C.A.P. Prov.

⁷ In caso di delega si ricorda di utilizzare il modello “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda” allegato all’Avviso

domicilio (se diverso dalla residenza) a in n.
C.A.P. Prov., codice fiscale

Tel Email

- prima dell'assunzione risultava privo di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni;
- non aveva una politica attiva (Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell'assunzione oppure conclusa nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, e per cui al beneficiario non è stata concessa un'agevolazione nell'ambito dei bandi Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali e Formazione continua – Fase VI;
- che il sopracitato lavoratore è stato assunto il .../.../..... presso la sede operativa in via, n., Comune, Prov. C.A.P., con un contratto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato non inferiore a 12 mesi/apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni) a tempo (pieno/parziale) di ore settimanali medie, CCNL, codice COB
- Per i corsi presenti in GEFO:
 - che per il sopracitato lavoratore è stato individuato il seguente fabbisogno formativo: per colmare il quale è previsto lo svolgimento, presso l'ente (denominazione ente), ID operatore, il percorso formativo (denominazione corso), ID corso avviato/da avviare in data
- Per i patentini/certificazioni:
 - che per il sopracitato lavoratore è stato individuato il seguente fabbisogno formativo: per colmare il quale è previsto lo svolgimento, presso l'ente (denominazione ente), CF (ente erogante), il percorso formativo finalizzato al conseguimento di patentino/certificazioni avviato/da avviare in data
- che per l'assunzione del sopracitato lavoratore si è fatto ricorso a servizi esterni di ricerca e selezione del personale, erogati dall'operatore accreditato per i servizi al lavoro (denominazione operatore) CF, avviati in data e conclusi in data

DICHIARA INOLTRE

- di essere regolarmente iscritto presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se del caso;
- di non rientrare tra i soggetti esclusi dall'Avviso:
 - le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
 - le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.
- di avere il codice attività prevalente (ATECO 2007) e pertanto, di non svolgere attività prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. "centri massaggi");
 - 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ad es. "slot machine", "Video Lottery", sale scommesse, etc.);
 - 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).
- di disporre in pianta organica di un numero di dipendenti pari a
- di rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
 - *in alternativa*
- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) e di non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”
- di rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- di non aver ricevuto altre agevolazioni pubbliche configurabili come aiuti di Stato relativi alle spese oggetto della presente domanda;
- di essere in regola con l’imposta di bollo, in quanto:
 - ☐ ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;
 - ☐ è esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della legge⁸;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso;
- che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso;
- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e allegata al presente avviso. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le altre finalità indicate nell’informativa citata.

CHIEDE

- la concessione di un incentivo economico per l’assunzione del lavoratore (nome e cognome del lavoratore assunto) per un valore pari a €
- la concessione di un voucher per la formazione del lavoratore (nome e cognome del lavoratore assunto), da utilizzare esclusivamente per la fruizione del percorso formativo sopracitato, per un valore pari a €
- la concessione di un voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale per un valore pari a €

Il totale dell’agevolazione richiesta ammonta a €

Luogo e data

Firmato Digitalmente

dal Legale rappresentante

o suo delegato ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005

Si allegano alla presente comunicazione:

1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla;
2. Documentazione relativa alla concessione di aiuti di stato in “de minimis”, se del caso.

⁸ Indicare gli estremi della disposizione normativa

Allegato 4

 	Regione Lombardia	
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE A VALERE SULL' AVVISO PUBBLICO "FORMARE PER ASSUMERE" – INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE		
PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.		
Il/La sottoscritto/a _____		
☐ Presidente	☐ Legale rappresentante pro tempore	☐ Altro
della società denominata _____		
con sede legale nel Comune di _____		
Via _____ CAP _____ Prov. _____		
telefono _____ cell. Referente _____		
email _____		
CF _____		
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____		
Indirizzo Pec _____		
autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto		
DICHIARA DI CONFERIRE		
al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____		
in qualità di (denominazione intermediario) _____		
PROCURA SPECIALE		
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di concessione dell'agevolazione a valere sull'Avviso pubblico "Formare per assumere" - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze.		
Il presente modello va compilato sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansito in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.		
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.		
Luogo e data _____		
Firma (delegante) _____		
Firma (delegato) _____		

Allegato 5

“AVVISO PUBBLICO FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE”**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ⁹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ¹⁰	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal bando “**AVVISO PUBBLICO Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze**”

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

⁹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.
¹⁰ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Sezione per i Professionisti che svolgono attività in forma Associata: indicare tutti i soci dello Studio Associato

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

_____li _____/_____/_____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

Allegato 6

Regione
Lombardia**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****Ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679****Formare per Assumere**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

Suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email, eventuale destinatario di politica attiva regionale (es: dote unica lavoro, azioni di rete per il lavoro), data di assunzione, indirizzo di assunzione, cap. di assunzione, contratto di lavoro (con dettaglio: tempo indeterminato, determinato non inferiore ai 12 mesi/apprendistato, tempo pieno/parziale, ore settimanali medie), Tipo di CCNL, Codice COB), sono trattati **per la finalità** di agevolare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali ai sensi delle seguenti norme:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

La finalità del trattamento è giustificata al fine sostenere il risultato occupazionale rivolto ai soggetti privi di occupazione, attraverso un pacchetto di incentivi, voucher formativi e servizi di selezione, rivolti alle imprese per colmare il gap di competenze in fase di assunzione.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email, eventuale destinatario di politica attiva regionale (es: dote unica lavoro, azioni di rete per il lavoro), data di assunzione, indirizzo di assunzione, cap. di assunzione, contratto di lavoro (con dettaglio: tempo indeterminato, determinato non inferiore ai 12 mesi/apprendistato, tempo pieno/parziale, ore settimanali medie), Tipo di CCNL, Codice COB), sono comunicati dalle **Imprese Lombarde in qualità di titolari autonomi dei dati** a Regione Lombardia titolare del trattamento, con la finalità di consentire la verifica dei requisiti dei candidati individuati dalle aziende, ai fini dell'istruttoria e dei controlli amministrativi.

I suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email), possono essere comunicati **dall'Impresa Lombarda, in qualità di titolare autonomo dei dati, ad Operatori alla Formazione NON accreditati in Regione Lombardia**, che hanno rapporti direttamente con l'impresa quale titolare autonomo, per la finalità di svolgere attività di formazione per percorsi o attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all'acquisizione e/o sviluppo di competenze specifiche.

I suoi dati personali e particolari (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email, eventuale destinatario di politica attiva regionale (es: dote unica lavoro, azioni di rete per il lavoro), data di assunzione, indirizzo di assunzione, cap. di assunzione, contratto di lavoro (con dettaglio: tempo indeterminato, determinato non inferiore ai 12 mesi/apprendistato, tempo pieno/parziale, ore

settimanali medie), Tipo di CCNL, Codice COB), vengono comunicati agli Operatori accreditati al Lavoro in qualità di responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare del trattamento, con la finalità di poter selezionare (è una opzione della misura) le persone individuate e prive di impiego, secondo le indicazioni contenute nell'avviso.

I suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email), possono essere comunicati agli Operatori accreditati alla Formazione in qualità di responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare del trattamento per la finalità di svolgere attività di formazione per percorsi o attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all'acquisizione e/o sviluppo di competenze specifiche.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma Ge.FO (Gestione Finanziamenti On Line) e Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione, per le attività di rendicontazione e controllo sulle procedure amministrative e contabili.

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato 7**Modulo di richiesta di accesso agli atti****RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

- ☐ Diretto interessato
- ☐ Legale rappresentante (all. doc)
- ☐ procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- ☐ di visionare
- ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- ☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):_____
_____**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):_____

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e
leggibile

*Dati obbligatori

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D.d.u.o. 28 luglio 2021 - n. 10382
Attuazione della garanzia giovani fase 2 in Lombardia, avviso multimisura (d.d.g. n.19738 del 24 dicembre 2018) - Provvedimenti attuativi: aggiornamento della soglia massima di adesione in attuazione della metodologia di «Overbooking controllato» di cui al d.d.u.o. 10305 del 27 luglio 2021

LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE E
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI TRASVERSALI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12 marzo 2013 fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su una «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile», aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamati

- il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
- la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione dello schema di Convenzione fra l'Agenzia Nazionale per le

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia (agli atti dell'ufficio);

Visto l'art. 3 della Convenzione bilaterale con ANPAL, con il quale sono delegate a Regione Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio, le funzioni di gestione del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, disciplinate dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 e con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 99.708.291,78;

Richiamato il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 «Approvazione Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia» con cui è stato approvato l'Avviso Multimisura con una dotazione finanziaria di € 60.158.685,00;

Richiamato il d.d.g. n. 2383 del 23 febbraio 2021, con il quale, a seguito della rimodulazione finanziaria del PAR fase II, è stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Avviso Multimisura ad un totale di € 64.658.685,00, di cui € 63.658.685,00 sono finalizzati al rimborso delle spese sostenute dagli operatori per l'erogazione dei servizi di politica attiva e € 1.000.000,00 è destinato al rimborso delle indennità di tirocinio extracurricolare nei confronti delle imprese ospitanti;

Visto il d.d.u.o. 10305 del 27 luglio 2021 che approva il sistema di «overbooking controllato» quale meccanismo di rifinanziamento finalizzato ad assicurare continuità all'attuazione delle misure dell'Avviso Multimisura - Garanzia Giovani e massimizzare i livelli di spesa rispetto alla dotazione finanziaria disponibile;

Considerato che, dai dati di monitoraggio finanziario dell'Avviso Multimisura - Garanzia Giovani alla data del presente decreto, risulta un tasso di avanzamento finanziario del 33%;

Considerato che, in base alle economie di spesa, è possibile un ulteriore innalzamento della soglia massima di prenotazione delle doti in Bandi Online per un importo complessivo di € 11.000.000,00 di cui:

- € 10.000.000,00 per la Misura 3 «Accompagnamento al lavoro»
- € 1.000.000,00 per la Misura 5 «Promozione del tirocinio extracurricolare»

Considerato che tale innalzamento di soglia risulta essere coerente con la metodologia di calcolo di «overbooking controllato» approvata con d.d.u.o. 10305 del 27 luglio 2021;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dal sopra citato decreto definendo un innalzamento della soglia massima per l'attivazione delle doti dell'Avviso Multimisura Garanzia Giovani di cui al decreto 19738/2018 per un importo pari a € 11.000.000,00 quali risorse aggiuntive a titolo di «overbooking controllato»;

Ritenuto conseguentemente di aggiornare la nuova soglia massima di adesione a titolo di «overbooking controllato» ad un importo complessivo di € 152.968.511,50 così distinta per misura:

- 1-C Orientamento specialistico o di II livello: 7.931.577,00 €
- 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo: 2.856.585,00 €
- 3 Accompagnamento al lavoro: 127.122.160,84 €
- 5 Promozione del Tirocinio extra-curricolare: 15.058.188,66 €

Verificato inoltre che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di stabilire l'innalzamento della soglia massima di prenotazione delle doti in Bandi Online per l'Avviso Multimisura - Garanzia Giovani di cui al Decreto 19738/2018 per un importo pari a € 11.000.000,00 quali risorse aggiuntive a titolo di «overbooking controllato» di cui:

- € 10.000.000,00 per la Misura 3 «Accompagnamento al lavoro»
- € 1.000.000,00 per la Misura 5 «Promozione del tirocinio extracurricolare»

2. di dare atto che la nuova soglia massima di adesione a titolo di «overbooking controllato» sull'Avviso Multimisura - Garanzia Giovani risulta aggiornata a € 152.968.511,50 così distinto per misura:

- 1-C Orientamento specialistico o di II livello: 7.931.577,00 €
- 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo: 2.856.585,00 €
- 3 Accompagnamento al lavoro: 127.122.160,84 €
- 5 Promozione del Tirocinio extra-curriculare: 15.058.188,66 €

3. di stabilire che la nuova soglia verrà resa attiva sul sistema informativo Bandi on line per l'invio delle doti a partire dalla data del 30 luglio 2021;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it

La dirigente
Giuseppina Panizzoli

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 04 agosto 2021

D.d.u.o. 30 luglio 2021 - n. 10528

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i Giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualificativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante

la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con D.G.R. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3172229
ID_BENEFICIARIO	171919
ID_SEZIONE	24016 - Operatore elettrico - installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario

IMPORTO ASSEGNATO	€, 4.408,88
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0217070
DATA PROTOCOLLO	29 luglio 2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimo-

dulate con la delibera sopra citato;

- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI – importo assegnato € 4.408,88 RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021.0217070;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi